SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2023, n. **223**.

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. In merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 840):

Presentato dal Senatore Roberto MARTI (Lega), il 2 agosto 2023.

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 18 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 4, l'11, il 17, il 24, il 25 e il 26 ottobre 2023.

Nuovamente assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 7 novembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato e approvato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 9 novembre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1550):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 20 novembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 29 novembre 2023.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 19 dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato e approvato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 20 dicembre 2023.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014:

«199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

24G00009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2024, n. **3**.

Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326», di seguito «regolamento»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1-*bis*, che istituisce, nell'ambito dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e, in particolare, i commi 1-*bis* e 1-*ter*, che hanno disposto:

a) la soppressione, a far data dal 1° dicembre 2023, della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, operanti presso la AIFA, e la contestuale istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco, cui sono attribuite le relative funzioni;

b) l'individuazione del Presidente dall'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, con abrogazione della lettera *a)* del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dalla data di efficacia della relativa nomina;

c) la disciplina delle funzioni, nonché le modalità di nomina del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

d) la modifica della composizione del consiglio di amministrazione, costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto lo stesso articolo 3, comma 1-*bis*, che assegna ad un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la disciplina per individuare i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Commissione unica, le modalità di nomina e le funzioni del Presidente, del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico nonché l'assegnazione delle funzioni già attribuite al Direttore generale, all'esito della soppressione della medesima figura;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 novembre 2023;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 23 novembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del regolamento

1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «di seguito denominato "legge di riferimento"» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del regolamento

1. All'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, con proprio decreto,», dopo la parola «lettere» sono soppresse le seguenti: «*a)*» e dopo le parole «della legge di riferimento» sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge n. 169 del 2022»;

b) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-*bis* del presente regolamento»;

c) alla lettera *b)*, le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di seguito denominata Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

d) alla lettera *c)*, le parole «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;

e) alla lettera *d)*, dopo la parola: «acquisisce» sono inserite le seguenti: «dal Presidente»; le parole: «dal Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico,».

2. All'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e i correlati risultati» sono soppresse;

b) alla lettera *a)*, la parola «favorendo» è sostituita dalla seguente: «favorire».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del regolamento

1. All'articolo 5, comma 1, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalla seguente: «Presidente».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del regolamento

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, della legge di riferimento, all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022 e all'articolo 4, comma 9-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è costituito dal Presidente e da quattro componenti di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria,»;

b) al comma 2, le parole «su proposta del Direttore generale dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Direttore tecnico-scientifico»;

c) al comma 2-*bis*, la parola «attribuitele» è sostituita dalla seguente: «attribuite», le parole «su proposta del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Direttore amministrativo, sentito il Direttore tecnico-scientifico» e la parola «Agenzia» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia,»

d) al comma 3, le parole «su istruttoria del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Direttore competente ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis*»;

e) al comma 3, lettera *a)*, la parola «delibera» è sostituita dalla seguente: «approva»;

f) al comma 3, lettera *b)*, la parola «delibera» è sostituita dalla seguente: «adotta»;

g) al comma 3, lettera *d)*, le parole «predisposti dal Direttore generale» sono soppresse e dopo le parole «comma 5» sono inserite le seguenti: «lettera *i)*,»;

h) al comma 3, la lettera *h)* è soppressa;

i) al comma 3, lettera *i)*, le parole «la lista» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco» e, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti: «, da aggiornare periodicamente e comunque ogni due anni»;

l) al comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «il compenso dei membri della Commissione di cui all'articolo 19 del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.»;

m) al comma 5, la parola «sarà» è sostituita dalla seguente: «è» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«7 *(Presidente del Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia,

ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 169 del 2022, e cura l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48, comma 3, della legge di riferimento. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno a seguito delle proposte dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-*bis*;

b) sovrintende, anche tenuto conto degli indirizzi del Ministro della salute di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, al complesso delle attività dell'Agenzia, alle Aree e agli Uffici;

c) cura, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, i rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le società scientifiche, le associazioni industriali e le associazioni dei consumatori e dei pazienti e con le organizzazioni e organismi internazionali, ivi comprese le agenzie degli altri Paesi, e con l'EMA;

d) stipula la convenzione di cui all'articolo 4, comma 3;

e) sottopone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Direttore amministrativo;

f) in caso di urgenza qualificata, tale da non consentire l'immediata convocazione del Consiglio di amministrazione, adotta provvedimenti di competenza di quest'ultimo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva;

g) trasmette al Ministro della salute, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*;

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente sottopone, su proposta dei responsabili delle direzioni di cui agli articoli 10 e 10-*bis*, al Consiglio di amministrazione, le deliberazioni relative ai programmi annuali e triennali dell'attività dell'Agenzia.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 6.

*Inserimento dell'articolo 7-*bis *del regolamento*

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«7- bis *(Disposizioni in caso di assenza, revoca, decadenza e incompatibilità del Presidente)*. — 1. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal consigliere di amministrazione designato dal Ministro della salute.

2. Non può essere nominato Presidente e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

3. L'incarico di Presidente è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.

4. Con la stessa procedura prevista per la nomina, il Presidente può essere revocato dall'incarico per comprovate e gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività svolta ovvero per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 del regolamento

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «mese» è sostituita dalle seguenti: «mese,» e le parole «o anche su richiesta di» sono sostituite dalle seguenti: «o ne facciano richiesta»;

b) al comma 2, le parole «la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «la data, l'ora e il luogo della seduta» e le parole «raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «posta elettronica certificata (PEC)»;

c) al comma 3, le parole «, comunque, si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intende comunque»;

d) al comma 4, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal Ministro della salute»;

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 9 del regolamento

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «Presidente o» sono soppresse, le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «, anche temporanea»;

b) al comma 4, le parole «comma 2 del» sono soppresse;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«10 *(Direttore amministrativo)*. — 1. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro della salute, sentiti il

Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a persona in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, in materia giuridica od economica, o titoli equipollenti od equiparati, secondo le disposizioni vigenti in materia nonché di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa. Nel contratto del Direttore amministrativo, stipulato con il Ministro della salute, sono definiti gli obiettivi connessi all'incarico.

2. Il Direttore amministrativo svolge e dirige le attività di competenza avvalendosi delle Aree e degli Uffici, assumendone la diretta responsabilità. In particolare:

a) predispone e trasmette al Presidente, per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione:

1) lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, nonché i programmi triennali e annuali di attività dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione;

2) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell'Agenzia;

3) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

b) stipula i contratti e le convenzioni secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione;

c) fissa, sentito il Direttore tecnico-scientifico per i profili di competenza, gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilità ed attua le modalità di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati;

d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

f) cura gli affari legali e il contenzioso, nonché le attività inerenti alla qualità delle procedure, le funzioni di segreteria degli organismi collegiali operanti presso l'Agenzia, nonché le attività relative ai sistemi informativi dell'Agenzia.

2-*bis*. Il Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico:

a) predispone lo schema di convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3, del presente regolamento e la sottopone al Presidente;

b) predispone i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del presente regolamento, per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ai fini della successiva trasmissione al Ministro della salute.

3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore amministrativo è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.».

Art. 10.

*Inserimento dell'articolo 10-*bis *del regolamento*

1. Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«10-*bis (Direttore tecnico-scientifico)*. — 1. L'incarico di Direttore tecnico-scientifico è conferito, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a persona in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, in discipline sanitarie o titoli equipollenti od equiparati, secondo le disposizioni vigenti in materia nonché di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci. Nel contratto del Direttore tecnico-scientifico, stipulato con il Ministro della salute, sono definiti gli obiettivi connessi all'incarico.

2. Il Direttore tecnico-scientifico svolge e dirige l'attività tecnico-scientifica dell'Agenzia avvalendosi delle Aree e degli Uffici. In particolare:

a) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) formula proposte ai fini della predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *i)*, del presente regolamento;

c) cura il coordinamento con le attività dell'EMA.

3. Il Direttore tecnico-scientifico cura, altresì, in raccordo con il Direttore amministrativo, le attività di cui all'articolo 10, comma 2-*bis*, del presente regolamento.

4. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore tecnico-scientifico è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 11 del regolamento

1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il Direttore generale dell'Agenzia può essere revocato» sono sostituite dalle seguenti: «i Direttori di cui agli articoli 10 e 10-*bis* possono essere revocati», le parole «a lui» sono sostituite dalla seguente: «loro» e le parole «comma 2, lettera *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-*bis*, lettera *b)*,»;

b) al comma 2, le parole «Non può essere nominato Direttore generale e se nominato decade dal suo» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono essere nominati Direttori di cui agli articoli 10 e 10-*bis* e, se nominati, decadono dal loro», le parole «il fallito» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore in liquidazione giudiziale» e le parole «anche temporanea» sono sostituite dalle seguenti «, anche temporanea»;

c) al comma 3, le parole «del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-*bis*;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

2. La rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: «Revoca, decadenza e incompatibilità del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 15 del regolamento

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«15 *(Casi particolari di scioglimento degli organi)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute può, motivatamente, essere disposto lo scioglimento degli organi dell'Agenzia per manifesta incapacità di perseguire gli scopi assegnati all'Agenzia, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nel settore dell'assistenza farmaceutica, così come previsto all'articolo 48, comma 13, della legge di riferimento, o in caso di manifesta impossibilità di funzionamento o per gravi motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati. In caso di scioglimento motivato da ragioni inerenti all'equilibrio economico finanziario nel settore dell'assistenza farmaceutica, la proposta è formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 16 del regolamento

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 15» e le parole «del Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente»;

b) al comma 2, la parola «Organi» è sostituita dalla seguente: «organi» e, in fine, sono inserite le seguenti: «, avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-*bis*»;

c) al comma 3, la parola «dal» è sostituita dalla seguente: «con».

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 17 del regolamento

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«17 *(Assetto organizzativo)*. — 1. L'Agenzia si articola in due strutture di livello dirigenziale generale che ne assicurano la gestione amministrativa e tecnico-scientifica:

a) Direzione amministrativa;

b) Direzione tecnico-scientifica.

2. La Direzione generale di cui al comma 1, lettera *a)*, fatte salve le funzioni di supporto al Presidente e al Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di cui all'articolo 10.

3. La Direzione generale di cui al comma 1, lettera *b)*, fatte salve le funzioni di supporto al Presidente e al Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di cui all'articolo 10-*bis*.

4. Le strutture dirigenziali di livello generale, di cui ai precedenti commi sono complessivamente articolate in 6 Aree di livello dirigenziale non generale e in 43 Uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale. All'individuazione delle Aree e degli Uffici, nonché dei relativi posti di funzione dirigenziale di livello non generale, alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi del comma 5.

5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dell'articolo 6, comma 2-*bis*, sono disciplinati il funzionamento e l'ordinamento del personale dell'Agenzia, ed è rimodulata la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia disposta a legislazione vigente. L'Agenzia provvede a trasmettere tempestivamente la delibera al Ministero della salute e al Ministro per la pubblica amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione, il Ministro della salute, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, approva la delibera o ne chiede il riesame.

6. Le Direzioni generali, di cui al comma 1, nel rispetto delle prerogative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Aree e degli Uffici compresi nelle Direzioni stesse, operano in modo da assicurare la continuità delle funzioni dell'Agenzia, da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la circolazione delle informazioni e l'integrazione funzionale tra le attività delle Aree e gli Uffici, gestendo ed organizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane ad esse attribuite.

7. Le Aree sono strutture organizzative di livello più elevato rispetto agli Uffici nei quali si articolano, per la maggiore complessità e ampiezza delle funzioni esercitate e la rilevanza strategica delle medesime. Alle stesse è attribuito l'esercizio di un insieme di funzioni corrispondenti ad ambiti omogenei di intervento su cui insiste l'azione amministrativa dell'Agenzia.

8. Gli Uffici sono strutture organizzative costituiti sulla base della omogeneità dei processi gestiti o delle competenze richieste.

9. Al conferimento degli incarichi di direzione delle Aree e degli Uffici dirigenziali non generali si provvede con determinazione del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico, in ragione del profilo di competenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

10. La Conferenza dei dirigenti preposti alle Aree, servizi ed uffici assicura la collegialità dell'attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti. Essa è convocata e presieduta dal Direttore amministrativo ovvero dal Direttore tecnico-scientifico, in ragione dei profili di competenza. In caso di Conferenza plenaria, presiede il Direttore più anziano per età.

11. Nell'organizzazione dell'Agenzia è, altresì, previsto un Ufficio stampa e della comunicazione, il cui responsabile è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.

12. Periodicamente, e comunque ogni tre anni, in ragione di eventuali esigenze connesse a nuovi compiti e funzioni istituzionali affidati all'Agenzia, nel rispetto delle modalità procedimentali di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, può essere modificato l'assetto organizzativo e rimodulata la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia.».

Art. 15.

Sostituzione dell'articolo 19 del regolamento

1. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«19 *(Commissione scientifica ed economica del farmaco)*. — 1. Nell'ambito dell'Agenzia opera la Commissione scientifica ed economica del farmaco.

2. La Commissione scientifica ed economica del farmaco svolge le funzioni già attribuite alla Commissione consultiva tecnico-scientifica e al Comitato prezzi e rimborso, nonché i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere *d)*, *e)* ed *l)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico-scientifico e sanitario e svolge, altresì, attività di consulenza tecnico-scientifica.

3. La Commissione scientifica ed economica del farmaco svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della contrattazione prevista dall'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da dieci membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato, sono membri di diritto; quattro membri sono designati dal Ministro della salute, tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco-economia, uno dei quali con funzioni di presidente; un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; tre membri sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

5. Per garantire l'efficacia delle attività svolte dalla Commissione, i componenti non di diritto sono designati in modo da assicurare la adeguata eterogeneità delle competenze nell'ambito dei settori di cui al precedente comma.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore tecnico-scientifico, che è trasmessa al Ministero della salute.

7. A ciascun componente non di diritto della Commissione spetta un'indennità annua lorda di euro 25.000,00.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal comma 7 e a quelli derivanti dal funzionamento della Commissione si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere *b)*, *c)* e c-*bis*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

Art. 16.

*Modifiche all'articolo 19-*bis *del regolamento*

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Commissione consultiva tecnico scientifica e del Comitato prezzi e rimborso», ogni qual volta ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione scientifica ed economica del farmaco»;

b) le parole «sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate»;

c) le parole «, su proposta del direttore generale» sono soppresse;

d) le parole «con l'attività delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'attività della Commissione».

2. La rubrica dell'articolo 19-*bis* è sostituita dalla seguente: «Revoca, sospensione e decadenza dei componenti non di diritto della Commissione scientifica ed economica del farmaco».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 22 del regolamento

1. All'articolo 22, comma 2, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente e ai Direttori di cui agli articoli 10 e 10-*bis*».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 26 del regolamento

1. All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle parole: «Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico»;

b) al secondo e al terzo periodo, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore amministrativo».

Art. 19.

Abrogazione dell'articolo 27 del regolamento

1. L'articolo 27 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1998, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. – 2. (*omissis*)

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Si riportano il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 8 *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Art. 9 *(Il personale e la dotazione finanziaria)*. — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 1999, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.:

«Art. 48 *(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)*. — 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione

ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

f-*bis*) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f)*, ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera *b)*, si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-*bis*) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8, lettere *b)* e *c)*, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10-*bis*. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-*ter*. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

11-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni, e, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o delle società scientifiche nazionali del settore clinico di specifico interesse, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: " non comunica la propria motivata opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione".

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanità" sono sostituite dalle seguenti: " un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ".

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "*e)* la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione".

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

33-*ter*. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.».

— Il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2004, n. 228, reca: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326».

— Il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2012, n. 106, reca: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante: «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2019, n. 101:

«Art. 13 *(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)*. — 1. (*Omissis*).

1-*bis*. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, sono istituite, a supporto dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2021, n. 265:

«Art. 38 *(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*. — 1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 1° dicembre 2023, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2022, n. 261:

«Art. 3 *(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco)*. — 1. (*Omissis*).

1-*bis*. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

1-*ter*. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è abrogata;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O., reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92, reca: «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 settembre 2022, n. 222, reca: «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Disciplina regolamentare)*. — 1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata "Agenzia", è disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 di seguito denominato "legge di riferimento" *nonché dall'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196*, al fine di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Indirizzo)*. — 1. L'Agenzia è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro della salute.

2. Il Ministro della salute, in particolare:

a) nomina*, con proprio decreto,* gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere *b)*, *c)* dell'art. 48 della legge di riferimento *nonché del decreto-legge n. 169 del 2022* e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;

*a-*bis*) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-*bis *del presente regolamento;*

b) definisce gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attività specifiche da intraprendere, trasmettendoli alla *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*;

c) acquisisce il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia e lo trasmette con le proprie considerazioni alla *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,* ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *h)* della legge di riferimento;

d) acquisisce *dal Presidente*, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi predisposti *dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico,* ai sensi del comma 5, lettera *i)* dell'art. 48 della legge di riferimento e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 48 della legge di riferimento, il Ministro della salute stipula con l'Agenzia la convenzione di durata triennale, che può essere aggiornata annualmente, ove, in particolare, sono definiti gli obiettivi per le tematiche di seguito indicate:

a) garanzie del mantenimento dell'unitarietà del sistema farmaceutico per assicurare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie rare e *favorire* la ricerca;

b) interventi per assicurare l'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci;

c) rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMEA;

d) realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva, di attività di informazione indipendente e di ricerche comparative sui farmaci atti a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Organi)*. — 1. Gli organi dell'Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, il *Presidente* ed il Collegio dei revisori dei conti.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Consiglio di amministrazione)*. — *1. Il Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 4, della legge di riferimento, all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022 e all'art. 4, comma 9-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è costituito dal Presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria.*

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, *su proposta del Direttore tecnico-scientifico*, le delibere relative alle materie di cui all'art. 48, comma 5, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge di riferimento

2-*bis*. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia in relazione alla rilevanza e complessità delle competenze alla medesima *attribuite*, il Consiglio di amministrazione, *su proposta del Direttore amministrativo, sentito il Direttore tecnico-scientifico*, può modificare l'assetto organizzativo dell'*Agenzia,* nel rispetto delle modalità procedimentali richiamate dal successivo art. 22, comma 3.

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, *su proposta del Direttore competente ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e il programma triennale ed annuale di attività dell'Agenzia e li trasmette al Ministro della salute;

b) adotta i regolamenti interni dell'Agenzia;

c) delibera la dotazione organica complessiva e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;

d) approva i periodici rapporti informativi ai sensi dell'art. 48, comma 5, *lettera* i), della legge di riferimento;

e) verifica che i contratti e le convenzioni siano stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio medesimo;

f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 48, comma 19, della legge di riferimento, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

g) istituisce il Centro di informazione indipendente sul farmaco di cui al citato art. 48, comma 19, della legge di riferimento;

h) (soppressa);

i) approva *l'elenco* degli esperti dell'Agenzia con comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i relativi compensi, nel limite massimo di venti unità, *da aggiornare periodicamente e comunque ogni due anni*. Per assicurare le attività di consulenza per l'Agenzia, per le funzioni istruttorie nell'àmbito delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a livello europeo, può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, di consulenti, ai quali è corrisposta una indennità di presenza;

j) propone al Ministro della salute la variazione delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su:

a) la verifica della corrispondenza delle attività dell'Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle priorità ed alle direttive del Ministro della salute e rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento;

b) la nomina dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio delle politiche regionali e per il supporto alle singole regioni di cui all'art. 18 del presente regolamento;

c) il compenso dei membri della Commissione di cui all'art. 19 del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.

5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *è* stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione, *tenuto conto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.*».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al *mese,* e comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario *o ne facciano richiesta* almeno due componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente *la data, l'ora e il luogo della seduta* e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite *posta elettronica certificata (PEC)*, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque. In caso di mancanza o di irregolarità dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione *si intende comunque* regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di amministrazione può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente *designato dal Ministro della salute*.

*4-*bis. *Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati.*

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 17 del presente regolamento.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Durata, incompatibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attività che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

3. Non può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, *l'imprenditore in liquidazione giudiziale* o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione*, anche temporanea* da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilità di cui al presente articolo.

4-bis. *In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(*Revoca, decadenza e incompatibilità del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico*)*. — 1. Con la stessa procedura prevista per la nomina *i Direttori di cui agli articoli 10 e 10*-bis *possono essere revocati* dall'incarico dal Ministro della salute per comprovate irregolarità nell'esercizio dell'attività svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi *loro* affidati o per il mancato rispetto dei doveri informativi di cui all'art. 10, *comma 2*-bis*, lettera* b)*,* del presente regolamento.

2. *Non possono essere nominati Direttori di cui agli articoli 10 e 10*-bis *e, se nominati, decadono dal loro* ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, *l'imprenditore in liquidazione giudiziale* o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione*, anche temporanea* da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

3. Il rapporto di lavoro *dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis* è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.

3-bis*. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Commissario straordinario)*. — 1. *Con il decreto di cui all'art. 15*, su proposta del Ministro della salute, può essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri *del Presidente* e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli *organi* ordinari*, avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis*.

3. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato *con* decreto di nomina.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 19-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come sostituito dal presente decreto:

«Art. 19-*bis* (Revoca, sospensione e decadenza dei componenti non di diritto della Commissione scientifica ed economica del farmaco*)*. — 1. Le ipotesi di sospensione per conflitto di interessi dei componenti non di diritto della *Commissione scientifica ed economica del farmaco sono disciplinate* con delibera del Consiglio di amministrazione. I componenti non di diritto devono altresì dichiarare, all'atto della nomina, di non essere in posizione di conflitto di interessi *con l'attività della Commissione*. I componenti della *Commissione scientifica ed economica del farmaco* vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina nonché nei casi di accertata e mancata rimozione delle cause di incompatibilità.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22 *(Vigilanza)*. — 1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro della salute può disporre ispezioni anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni impartite e richiedere al *Presidente e ai Direttori di cui agli articoli 10 e 10*-bis dell'Agenzia i dati e le informazioni sull'attività svolta dalla stessa.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di adozione dei regolamenti interni, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, li approva nei trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni può recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure può motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti, i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto alla approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, del presente regolamento, sono approvati con il concerto del Ministero della funzione pubblica.

5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei bilanci si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Personale a contratto e comandato)*. — 1. Ai fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di amministrazione, su proposta del *Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico*, autorizza in via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolari competenze corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi, previsti dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento, nonché i criteri da osservare per la scelta dei contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il *Direttore amministrativo*. Il *Direttore amministrativo* adotta, inoltre, i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta unità complessivamente, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento.».

24G00012

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 10 gennaio 2024.

Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura.

Il Senato della Repubblica, il 10 gennaio 2024, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare la piena rappresentatività del Consiglio di Presidenza, tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura sono rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza.

2. Qualora, per effetto della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 3 si procede alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

3. Il Presidente stabilisce la data delle votazioni. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. È eletto, in numero non superiore a uno per ogni Gruppo non rappresentato e per la maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 2, il Senatore che ottiene il maggior numero di voti».

2. La delibera del 1° febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2023, è abrogata.

Roma, 10 gennaio 2024

Il Presidente: LA RUSSA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 3)

Presentato dai senatori Enrico BORGHI, MALAN, BOCCIA, ROMEO, PATUANELLI, GASPARRI, DE CRISTOFARO, BIANCOFIORE e UNTERBERGER il 12 dicembre 2023.

Esaminato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 9 gennaio 2024.

Documento II, n. 3, esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 2024.

24A00174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2023.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2022;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2024, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse ad esse spettanti in corso d'anno a qualsiasi titolo - con esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità - ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Art. 3.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni di contributi relativi ad anni pregressi, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 20 ottobre 2023

Il Ministro: GIORGETTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2022	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.340	3,10	4.154,00
9191	BASILICATA	899	3,10	2.786,90
9192	CALABRIA	1.893	3,10	5.868,30
9193	CAMPANIA	4.374	3,10	13.559,40
9194	EMILIA ROMAGNA	3.600	3,10	11.160,00
9196	LAZIO	4.259	3,10	13.202,90
9197	LIGURIA	1.697	3,10	5.260,70
9813	LOMBARDIA	3.229	3,10	10.009,90
9199	MARCHE	2.122	3,10	6.578,20
9200	MOLISE	407	3,10	1.261,70
9201	PIEMONTE	3.008	3,10	9.324,80
9202	PUGLIA	2.053	3,10	6.364,30
9205	TOSCANA	3.278	3,10	10.161,80
9207	UMBRIA	1.084	3,10	3.360,40
9209	VENETO	2.771	3,10	8.590,10
	Totale	**36.014**		**111.643,40**

Fonte dati: Conto annuale - anno 2022

24A00166

DECRETO 11 gennaio 2024.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che alla data dell'8 gennaio 2024 non sono state disposte emissioni;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, avente godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.750 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,95% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 febbraio 2024, sarà pari allo 0,248505% lordo, corrispondente a un periodo di trentuno giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 gennaio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 gennaio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A00168

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2023.

Autorizzazione alla «Scuola romana di psicoterapia familiare» a trasferire la sede periferica di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 14 luglio 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola romana di psicoterapia familiare» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Cagliari, da via Sidney Sonnino n. 195 a via Enrico Costa n. 18, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 30 ottobre 2023, n. 260, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola romana di psicoterapia familiare» è autorizzata a trasferire la sede periferica di Cagliari, da via Sidney Sonnino n. 195 a via Enrico Costa n. 18, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A00099

DECRETO 14 dicembre 2023.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» a trasferire la sede principale di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 4 luglio 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Parma, da strada Vallazza n. 6 a strada dei Mercati n. 16, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 30 ottobre 2023, n. 260, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» è autorizzata a trasferire la sede principale di Parma, da strada Vallazza n. 6 a strada dei Mercati n. 16, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A00100

DECRETO 14 dicembre 2023.

Autorizzazione all'«I.P.G.E. - Istituto di psicoterapia della Gestalt espressiva» a trasferire la sede periferica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 20 luglio 2023 e successive integrazioni, con la quale l'«I.P.G.E. - Istituto di psicoterapia della Gestalt espressiva» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Roma, da via Statilio Ottato n. 33 a via Barletta n. 29, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 30 ottobre 2023, n. 260, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«I.P.G.E. - Istituto di psicoterapia della Ge-

stalt espressiva» è autorizzato a trasferire la sede periferica di Roma, da via Statilio Ottato n. 33 a via Barletta n. 29, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A00102

DECRETO 28 dicembre 2023.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia psicodinamica integrata - I.P.P.I.» a trasferire la sede principale di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;.

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 12 aprile 2021, prot. n. 10223 e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto di psicoterapia psicodinamica integrata - I.P.P.I.» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Firenze, da via dei Rustici n. 7 a via Faenza n. 48, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 30 ottobre 2023, n. 260, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia psicodinamica integrata - I.P.P.I.» è autorizzato a trasferire la sede principale di Firenze, da via dei Rustici n. 7 a via Faenza n. 48, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A00101

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 dicembre 2023.

Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche, sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca del 9 giugno 2023, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»;

Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell'assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;

Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l'inserimento nell'elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco;

Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca ed altresì del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Modifica all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Requisiti soggettivi

1. All'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», la lettera *a)* è soppressa.

Art. 2.

Modifica all'art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Cause di incompatibilità

1. All'art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazio-

ne di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», le parole: «distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «circondario del tribunale».

Art. 3.

Modifica dell'art. 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Disciplina transitoria

1. L'art. 21, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività», è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Disciplina transitoria). — 7. Al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all'elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell'attestazione di cui all'art. 8, comma 5.

2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla detta di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'art. 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco.».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica l3 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 65

24A00138

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sanamens società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in

Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la AGCI - Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sanamens società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza, dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.882,00, si riscontra una massa debitoria di euro 39.456,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 28.574,00;

Considerato che in data 11 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota dell'11 ottobre 2023, con la quale l'associazione ha trasmesso una terna di nominativi idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sanamens società cooperativa», con sede in Carrara (MS) - (codice fiscale 01351150451), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Bartolozzi, nato a Firenze il 15 settembre 1992 (codice fiscale BRTMTT92P15D612K) ed ivi domiciliato alla via Francesco Crispi n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00151

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 novembre 2023.

Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di n. 97 posti nella qualifica di dirigente di II fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 6 in materia di «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale» e l'art. 6-*ter* del medesimo decreto legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale»;

Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto l'art. 35-*ter* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Portale unico del reclutamento»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'altro, possono procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l) m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'art. 3, comma 6, in materia di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica e l'art. 6 in materia di piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022 con cui sono approvate le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica in attuazione del citato art. 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 che definisce l'ambito di applicazione della disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 secondo cui l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti tra l'altro il numero dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ed è disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 22 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 215 del 14 settembre 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la nota prot. n. 0049727-P del 3 agosto 2023, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il numero dei posti di dirigente da destinare al reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da ricoprire mediante corso-concorso, tenuto conto della percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire di cui al comma 1-*ter* dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni adottata;

Considerato che l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del corso-concorso è assorbita nell'ambito degli ordinari provvedimenti autorizzatori adottati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, perfezionati prima dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004;

Ritenuto di autorizzare l'avvio della procedura concorsuale per posti di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, a indire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3312

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE X CORSO-CONCORSO SNA	
Amministrazione	Posti disponibili
Presidenza del Consiglio dei ministri	6
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2
Ministero dell'economia e delle finanze	11
Ministero delle imprese e del made in Italy	7
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3
Ministero dell'interno	11
Ministero dell'istruzione e del merito	6
Ministero dell'università e della ricerca	2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1
Ministero della cultura	7
Ministero della difesa	2
Ministero della giustizia - Archivi notarili	1
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	2
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	1
Ministero della salute	1
Ministero del turismo	8
Agenzia delle dogane e dei monopoli	11
Agenzia delle entrate	3
Agenzia industria e difesa - Ministero della difesa	3
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	2
Agenzia per l'Italia digitale	2
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	1
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	4
Totale posti da bandire	97

24A00139

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tecvayli», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 203/2022 del 23 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2022, con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tecvayli» (teclistamab);

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2022, con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H del medicinale «Tecvayli» (teclistamab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 gennaio 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 luglio 2023;

Vista la determina AIFA n. 606/2023 del 2 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2023, con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha ottenuto la «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Tecvayli", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto il ricorso proposto dalla Janssen-Cilag International N.V. (N.R.G. 12956/2023) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio, integrato da motivi aggiunti;

Vista l'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-*quater*, n. 7084 del 26 ottobre 2023 che ha disposto che «l'Amministrazione proceda ad inviare le osservazioni prodotte dalla ricorrente in riscontro del preavviso del 31 luglio 2023 al CPR affinché esprima il parere di competenza»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023, all'esito dell'esame delle osservazioni formulate dalla ricorrente in riscontro del preavviso del 31 luglio 2023;

Ritenuto di confermare la determina AIFA n. 606/2023 del 2 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2023.

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

È confermata la classificazione del medicinale TECVAYLI (teclistamab) nelle confezioni sotto indicate come segue.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo» flaconcino (vetro) 3 ml, 1 flaconcino - A.I.C. n. 050296019/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«90 mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo» flaconcino (vetro) 1,7 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 0500296021/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

È confermata la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tecvayli» (teclistamab) nel modo seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00167

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 19 dicembre 2023.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026. (Delibera n. 609).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. /2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato vigilato, e il comma 67 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il «Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC», entrato in vigore il 1° gennaio 2019, nel testo approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e successivamente coordinato con le modifiche di cui alle delibere n. 303 del 3 aprile 2019, n. 1194 del 18 dicembre 2019 e n. 533 del 16 novembre 2022;

Vista la delibera n. 478 del 20 luglio 2023 «Modifica della dotazione organica dell'Autorità nazionale anticorruzione»;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, [...] , non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni *taxi*»;

Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed orga-

nismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 29/2023;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il progetto «Interoperabilità *E-Service* ANAC» nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», intervento 1.3.1 «Piattaforma nazionale digitale dei dati», finanziato per l'anno 2024 con euro 8.343.607,29;

Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo strategico nazionale», nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2024 con euro 2.100.000,00;

Visto il progetto «Sistema per la redazione e trasmissione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO)», ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Legalità 2014-2020» (POC Legalità), Asse 1, Linea di Azione 1.2, finanziato per l'anno 2024 con euro 534.970,00;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49, comma 4, assegna all'Autorità, per l'anno 2024, euro 2 milioni per la piena operatività e implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all'Autorità, per l'anno 2024, euro 2.427.662,00 per il potenziamento del *whistleblowing*;

Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all'Autorità, per l'anno 2024, euro 2.738.467,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR;

Visto il disegno di legge AS 926 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024–2026» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'ANAC venga assegnata la somma di euro 11.198.408,00 per l'esercizio 2024, la somma di euro 9.066.405,00 per l'anno 2025 e la somma di euro 9.314.880,00 per l'anno 2026;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità, approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

Vista la proposta di bilancio di previsione dell'ANAC per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026;

Vista la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti, allegata al verbale n. 3 del 14 dicembre 2023, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

Preso atto del deliberato del Consiglio dell'Autorità nella seduta del 19 dicembre 2023 che approva, ai fini della documentazione di bilancio, il Documento unico di programmazione di cui all'art. 5 del regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 e del triennio 2024–2026 come da documenti allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 dicembre 2023

Il segretario: ANGELUCCI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

2024

(aggiornato come da parere del Collegio dei Revisori dei Conti)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
	Avanzo di Amministrazione	-	16.445.652,86	-	8.506.645,37	7.939.007,49	7.939.007,49
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E.1.01	Tributi						
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
TOTALE E.1.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati		-	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1.01 - Tributi		8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
E.2	Trasferimenti correnti						
E.2.01	Trasferimenti correnti						
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
TOTALE E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		-	10.343.965,00	3.492.873,00	-	13.836.838,00	13.836.838,00
TOTALE E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		-	10.343.965,00	3.492.873,00	-	13.836.838,00	13.836.838,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
TOTALE E.2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		685.869,68	737.304,00	-	737.304,00	-	685.869,68
TOTALE E.2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	737.304,00	-	737.304,00	-	685.869,68
TOTALE E.2.01 - Trasferimenti correnti		685.869,68	11.081.269,00	3.492.873,00	737.304,00	13.836.838,00	14.522.707,68
TOTALE E.2 - Trasferimenti correnti		685.869,68	11.081.269,00	3.492.873,00	737.304,00	13.836.838,00	14.522.707,68
E.3	Entrate extratributarie						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi						
TOTALE E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi		-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00
TOTALE E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00
TOTALE E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche						
TOTALE E.3.02.01.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		88.079,54	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
TOTALE E.3.02.01 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		-	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
TOTALE E.3.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		88.079,54	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
E.3.03	Interessi attivi						
E.3.03.03	Altri interessi attivi						
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
TOTALE E.3.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		-	1.300,00	-	-	1.300,00	1.300,00
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi						
TOTALE E.3.03.03.99 - Altri interessi attivi diversi		-	10.357,38	642,62	-	11.000,00	11.000,00
TOTALE E.3.03.03 - Altri interessi attivi		-	11.657,38	642,62	-	12.300,00	12.300,00
TOTALE E.3.03 - Interessi attivi		-	11.657,38	642,62	-	12.300,00	12.300,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
E.3.05.02	Rimborsi in entrata						
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
TOTALE E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		108.702,00	108.702,00	17.268,00	-	125.970,00	234.672,00
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
TOTALE E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		-	1.696.185,00	-	1.464.185,00	232.000,00	776.000,00
TOTALE E.3.05.02 - Rimborsi in entrata		-	1.804.887,00	17.268,00	1.464.185,00	357.970,00	1.010.672,00
TOTALE E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti		652.702,00	1.804.887,00	17.268,00	1.464.185,00	357.970,00	1.010.672,00
TOTALE E.3 - Entrate extratributarie		740.781,54	1.838.544,38	28.410,62	1.464.185,00	402.770,00	1.143.551,54
E.4	Entrate in conto capitale						
E.4.02	Contributi agli investimenti						
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
TOTALE E.4.02.01.01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		4.995.151,59	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
TOTALE E.4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		-	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
TOTALE E.4.02 - Contributi agli investimenti		4.995.151,59	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
TOTALE E.4 - Entrate in conto capitale		4.995.151,59	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
E.9.01	Entrate per partite di giro						
E.9.01.01	Altre ritenute						
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
TOTALE E.9.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE E.9.01.01 - Altre ritenute		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
TOTALE E.9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	13.675.000,00	-	1.675.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
TOTALE E.9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	4.438.000,00	-	238.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
TOTALE E.9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
TOTALE E.9.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	18.563.000,00	-	1.913.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
TOTALE E.9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	719.800,00	-	219.800,00	500.000,00	500.000,00
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
TOTALE E.9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	152.610,00	-	37.610,00	115.000,00	115.000,00
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
TOTALE E.9.01.03.99 - Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE E.9.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	892.410,00	-	267.410,00	625.000,00	625.000,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro						
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
TOTALE E.9.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
TOTALE E.9.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		-	40.000,00	-	15.000,00	25.000,00	25.000,00
E.9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse						
TOTALE E.9.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse		-	-	-	-	-	-

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
TOTALE E.9.01.99 - Altre entrate per partite di giro		-	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE E.9.01 - Entrate per partite di giro		-	23.415.410,00	100.000,00	2.195.410,00	21.320.000,00	21.320.000,00
E.9.02	Entrate per conto terzi						
E.9.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
E.9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi						
TOTALE E.9.02.02.01 - Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.02.02 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
E.9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
E.9.02.03.04	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi						
TOTALE E.9.02.03.04 - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.02.03 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi						
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
TOTALE E.9.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	520.000,00
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
TOTALE E.9.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
TOTALE E.9.02.04 - Depositi di/presso terzi		-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	1.348.750,00
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
TOTALE E.9.02.05.01 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02.05 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02 - Entrate per conto terzi		828.750,00	845.000,00	-	310.000,00	535.000,00	1.363.750,00
TOTALE E.9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		828.750,00	24.260.410,00	100.000,00	2.505.410,00	21.855.000,00	22.683.750,00
	TOTALE GENERALE	**15.517.166,04**	**118.286.141,80**	**16.301.165,35**	**13.213.544,37**	**121.373.762,78**	**136.890.928,82**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
12		**MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI**							
12	01	**PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		1.536.142,91	17.618.344,00	381.654,00	3.079.466,00	14.920.532,00	16.462.674,91
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	17.618.344,00	381.654,00	3.079.466,00	14.920.532,00	16.462.674,91
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		453.775,83	4.520.419,00	-	805.385,00	3.715.034,00	4.168.809,83
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	1.236.127,00	-	32.456,00	1.203.671,00	1.203.671,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	5.756.546,00	-	837.841,00	4.918.705,00	5.372.480,83
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		1.995.918,74	23.374.890,00	381.654,00	3.917.307,00	19.839.237,00	21.835.155,74
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		180.800,00	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		180.800,00	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		TOTALE U.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		1.201.911,46	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		1.201.911,46	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1 - Spese correnti		3.378.630,20	26.816.549,00	641.629,00	4.146.621,00	23.311.557,00	26.690.187,20
		U.2	Spese in conto capitale						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		TOTALE U.2.02.03.02 - Software		150.718,59	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
		TOTALE U.2.02.03 - Beni immateriali		-	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
		TOTALE U.2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.513.604,50	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
		TOTALE U.2 - Spese in conto capitale		4.513.604,50	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
12	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici**		**7.892.234,70**	**29.953.557,00**	**7.199.932,00**	**4.146.621,00**	**33.006.868,00**	**40.899.102,70**
12	**02**	**PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		547.437,81	6.273.098,00	3.536.433,00	732.125,00	9.077.406,00	9.627.843,81
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	6.273.098,00	3.536.433,00	732.125,00	9.077.406,00	9.627.843,81
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		169.551,14	1.600.673,00	659.423,00	-	2.260.096,00	2.429.647,14
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	461.701,00	1.267.632,00	-	1.729.333,00	1.729.333,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	2.062.374,00	1.927.055,00	-	3.989.429,00	4.158.980,14
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		719.988,95	8.335.472,00	5.463.488,00	732.125,00	13.066.835,00	13.786.823,95
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		66.800,00	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		66.800,00	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		TOTALE U.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi		820,00	123.000,00	-	123.000,00	-	820,00
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		TOTALE U.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		462.484,04	1.533.450,00	86.460,00	-	1.619.910,00	2.082.394,04
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	1.656.450,00	86.460,00	123.000,00	1.619.910,00	2.083.214,04
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		463.304,04	1.656.450,00	86.460,00	123.000,00	1.619.910,00	2.083.214,04
		TOTALE U.1 - Spese correnti		1.250.092,99	10.525.136,00	5.788.313,00	855.125,00	15.458.324,00	16.708.416,99
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		TOTALE U.2.02.03.02 - Software		247.660,00	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
		TOTALE U.2.02.03 - Beni immateriali		-	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
		TOTALE U.2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.005.321,25	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
		TOTALE U.2 - Spese in conto capitale		3.005.321,25	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
12	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**		**4.255.414,24**	**13.340.896,00**	**5.788.313,00**	**1.313.605,00**	**17.815.604,00**	**22.071.018,24**
12		**TOTALE MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI**		**12.147.648,94**	**43.294.453,00**	**12.988.245,00**	**5.460.226,00**	**50.822.472,00**	**62.970.120,94**
32		**MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**							
32	**02**	**PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		308.100,87	3.112.687,00	136.328,00	583.180,00	2.665.835,00	2.974.235,87
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	3.112.687,00	136.328,00	583.180,00	2.665.835,00	2.974.235,87
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		77.970,28	793.255,00	-	129.462,00	663.793,00	741.763,28

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	171.638,00	201.018,00	-	372.656,00	372.656,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	964.893,00	201.018,00	129.462,00	1.036.449,00	1.114.419,28
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		386.371,15	4.077.580,00	337.346,00	712.642,00	3.702.284,00	4.088.655,15
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		33.900,00	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		33.900,00	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		TOTALE U.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		4.000,00	1.083.280,00	-	-	1.083.280,00	1.096.780,00
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	1.083.280,00	-	-	1.083.280,00	1.096.780,00
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		13.500,00	1.083.280,00	-	-	1.083.280,00	1.096.780,00
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.						
		TOTALE U.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.04 - Premi di assicurazione		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1 - Spese correnti		433.771,15	5.496.839,00	337.346,00	750.625,00	5.083.560,00	5.517.331,15
32	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**		**433.771,15**	**5.496.839,00**	**337.346,00**	**750.625,00**	**5.083.560,00**	**5.517.331,15**
32	**03**	**PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**							
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		65.491,02	14.303.387,00	142.461,00	2.354.868,00	12.090.980,00	13.555.738,81

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.01.01.02	Altre spese per il personale						
		TOTALE U.1.01.01.02 - Altre spese per il personale		45.013,94	1.038.000,00	215.309,00	-	1.253.309,00	1.337.973,43
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	15.341.387,00	357.770,00	2.354.868,00	13.344.289,00	14.893.712,24
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		375.365,81	3.476.581,00	-	558.494,00	2.918.087,00	3.293.452,81
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	1.001.638,00	-	178.238,00	823.400,00	823.400,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	4.478.219,00	-	736.732,00	3.741.487,00	4.116.852,81
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		1.924.789,05	19.819.606,00	357.770,00	3.091.600,00	17.085.776,00	19.010.565,05
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		130.000,00	1.178.840,00	-	182.706,00	996.134,00	1.126.134,00
		U.1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
		TOTALE U.1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		-	190.000,00	-	10.000,00	180.000,00	180.000,00
		U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
		TOTALE U.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		-	5.000,00	-	1.580,00	3.420,00	3.420,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	1.373.840,00	-	194.286,00	1.179.554,00	1.309.554,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		130.000,00	1.373.840,00	-	194.286,00	1.179.554,00	1.309.554,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.01	Acquisto di beni						
		U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni						
		TOTALE U.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		4.050,13	15.000,00	-	5.345,00	9.655,00	13.705,13
		U.1.03.01.02	Altri beni di consumo						
		TOTALE U.1.03.01.02 - Altri beni di consumo		-	58.000,00	-	21.000,00	37.000,00	44.281,36
		U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
		TOTALE U.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.01 - Acquisto di beni		-	83.000,00	-	26.345,00	56.655,00	67.986,49

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		TOTALE U.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		72.264,00	175.157,00	-	23.440,00	151.717,00	223.981,00
		U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
		TOTALE U.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		23.500,00	951.804,00	80.500,00	762.304,00	270.000,00	960.304,00
		U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
		TOTALE U.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		4.880,00	82.000,00	14,00	-	82.014,00	107.723,88
		U.1.03.02.05	Utenze e canoni						
		TOTALE U.1.03.02.05 - Utenze e canoni		90,58	1.071.500,00	119.000,00	128.380,00	1.062.120,00	1.376.464,68
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		TOTALE U.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi		3.987,27	4.800.625,00	205.023,00	5.306,00	5.000.342,00	5.090.348,96
		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
		TOTALE U.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		-	260.000,00	-	36.190,00	223.810,00	254.467,36
		U.1.03.02.10	Consulenze						
		TOTALE U.1.03.02.10 - Consulenze		160.000,00	180.000,00	-	35.982,00	144.018,00	304.116,25
		U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche						
		TOTALE U.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche		14.600,96	32.000,00	560,00	3.000,00	29.560,00	50.980,25
		U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
		TOTALE U.1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
		TOTALE U.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		200,00	464.000,00	5.100,00	45.920,00	423.180,00	498.405,20
		U.1.03.02.16	Servizi amministrativi						
		TOTALE U.1.03.02.16 - Servizi amministrativi		-	34.000,00	500,00	10.000,00	24.500,00	38.070,39
		U.1.03.02.17	Servizi finanziari						
		TOTALE U.1.03.02.17 - Servizi finanziari		-	32.150,00	500,00	13.950,00	18.700,00	18.700,00
		U.1.03.02.18	Servizi sanitari						
		TOTALE U.1.03.02.18 - Servizi sanitari		213,33	30.000,00	-	10.000,00	20.000,00	20.213,33
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		TOTALE U.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		-	8.160.849,10	1.975.992,00	1.113.220,10	9.023.621,00	12.145.634,41

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02.99	Altri servizi						
		TOTALE U.1.03.02.99 - Altri servizi		5.465,60	277.500,00	-	49.120,00	228.380,00	262.736,14
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	16.551.585,10	2.387.189,00	2.236.812,10	16.701.962,00	21.352.145,85
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		4.661.515,34	16.634.585,10	2.387.189,00	2.263.157,10	16.758.617,00	21.420.132,34
		U.1.04	Trasferimenti correnti						
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie						
		U.1.04.02.01	Interventi previdenziali						
		TOTALE U.1.04.02.01 - Interventi previdenziali		3.422,89	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.988.765,89
		U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie						
		TOTALE U.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		-	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.988.765,89
		TOTALE U.1.04 - Trasferimenti correnti		3.422,89	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.988.765,89
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		TOTALE U.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		406.265,80	-	-	-	-	406.265,80
		TOTALE U.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		-	-	-	-	-	406.265,80
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		TOTALE U.1.09.99.01 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		-	15.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		U.1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		TOTALE U.1.09.99.02 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
		TOTALE U.1.09.99.05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		298.388,21	460.000,00	-	160.000,00	300.000,00	598.388,21
		TOTALE U.1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		-	490.000,00	-	170.000,00	320.000,00	618.388,21
		TOTALE U.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		704.654,01	490.000,00	-	170.000,00	320.000,00	1.024.654,01
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		TOTALE U.1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni		-	85.000,00	-	16.500,00	68.500,00	68.500,00
		TOTALE U.1.10.04 - Premi di assicurazione		-	85.000,00	-	16.500,00	68.500,00	68.500,00
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
		U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni						
		TOTALE U.1.10.05.02 - Spese per risarcimento danni		-	150.000,00	-	150.000,00	-	-
		TOTALE U.1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		-	150.000,00	-	150.000,00	-	-
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	235.000,00	-	166.500,00	68.500,00	68.500,00
		TOTALE U.1 - Spese correnti		7.424.381,29	40.755.216,10	2.744.959,00	6.102.385,10	37.397.790,00	44.822.171,29
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.01	Beni materiali						
		U.2.02.01.03	Mobili e arredi						
		TOTALE U.2.02.01.03 - Mobili e arredi		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.2.02.01.04	Impianti e macchinari						
		TOTALE U.2.02.01.04 - Impianti e macchinari		271.928,00	406.100,00	393.900,00	-	800.000,00	1.071.928,00
		U.2.02.01.07	Hardware						
		TOTALE U.2.02.01.07 - Hardware		295.486,20	927.700,00	20.000,00	10.000,00	937.700,00	1.233.745,38
		U.2.02.01.99	Altri beni materiali						
		TOTALE U.2.02.01.99 - Altri beni materiali		14.199,80	10.000,00	-	-	10.000,00	24.199,80
		TOTALE U.2.02.01 - Beni materiali		-	1.363.800,00	413.900,00	10.000,00	1.767.700,00	2.349.873,18
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		TOTALE U.2.02.03.02 - Software		24.955,69	1.990.179,00	-	25.619,00	1.964.560,00	6.724.065,18
		U.2.02.03.04	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						
		TOTALE U.2.02.03.04 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		269.635,88	771.516,00	-	320.116,00	451.400,00	721.035,88
		TOTALE U.2.02.03 - Beni immateriali		-	2.761.695,00	-	345.735,00	2.415.960,00	7.445.101,06
		TOTALE U.2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.611.314,24	4.125.495,00	413.900,00	355.735,00	4.183.660,00	9.794.974,24
		TOTALE U.2 - Spese in conto capitale		5.611.314,24	4.125.495,00	413.900,00	355.735,00	4.183.660,00	9.794.974,24
32	**03**	**TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**		**13.035.695,53**	**44.880.711,10**	**3.158.859,00**	**6.458.120,10**	**41.581.450,00**	**54.617.145,53**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
32		**TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**		**13.469.466,68**	**50.377.550,10**	**3.496.205,00**	**7.208.745,10**	**46.665.010,00**	**60.134.476,68**
33		**MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**							
33	**01**	**PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	-	-	-	-	50.566,60
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti						
		U.1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali						
		TOTALE U.1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali		-	-	-	-	-	-
		U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti						
		TOTALE U.1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1 - Spese correnti		50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
33	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**		**50.566,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.566,60**
33	**02**	**PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**							
		U.1.10.01.01	Fondo di riserva						
		TOTALE U.1.10.01.01 - Fondo di riserva		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1 - Spese correnti		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
33	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**		**-**	**353.728,70**	**1.677.552,08**	**-**	**2.031.280,78**	**2.031.280,78**
33		**TOTALE MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**		**50.566,60**	**353.728,70**	**1.677.552,08**	**-**	**2.031.280,78**	**2.081.847,38**
99		**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**							

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
99	01	**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**							
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
		U.7.01	Uscite per partite di giro						
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute						
		U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
		TOTALE U.7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
		TOTALE U.7.01.01 - Versamenti di altre ritenute		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
		U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		-	13.675.000,00	-	1.675.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		200,00	4.438.000,00	-	238.000,00	4.200.000,00	4.200.200,00
		U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
		TOTALE U.7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		61.522,27	450.000,00	-	-	450.000,00	511.522,27
		TOTALE U.7.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		-	18.563.000,00	-	1.913.000,00	16.650.000,00	16.711.722,27
		U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
		U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		1.448,43	719.800,00	-	219.800,00	500.000,00	501.448,43
		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		481,38	152.610,00	-	37.610,00	115.000,00	115.481,38
		U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
		TOTALE U.7.01.03.99 - Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		1.862,25	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	11.862,25
		TOTALE U.7.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		-	892.410,00	-	267.410,00	625.000,00	628.792,06
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro						
		U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine						
		TOTALE U.7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali						
		TOTALE U.7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		-	40.000,00	-	15.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE U.7.01.99 - Altre uscite per partite di giro		-	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	45.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		TOTALE U.7.01 - Uscite per partite di giro		65.514,33	23.415.410,00	100.000,00	2.195.410,00	21.320.000,00	21.385.514,33
		U.7.02	Uscite per conto terzi						
		U.7.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						
		U.7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali						
		TOTALE U.7.02.02.01 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-	-
		U.7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori						
		U.7.02.03.04	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
		TOTALE U.7.02.03.04 - Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.03 - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		-	-	-	-	-	-
		U.7.02.04	Depositi di/presso terzi						
		U.7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
		TOTALE U.7.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		-	-	-	-	-	-
		U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
		TOTALE U.7.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.509.701,60	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	2.029.701,60
		TOTALE U.7.02.04 - Depositi di/presso terzi		-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	2.029.701,60
		U.7.02.05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
		U.7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
		TOTALE U.7.02.05.01 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02.05 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02 - Uscite per conto terzi		1.509.701,60	845.000,00	-	310.000,00	535.000,00	2.044.701,60
		TOTALE U.7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		1.575.215,93	24.260.410,00	100.000,00	2.505.410,00	21.855.000,00	23.430.215,93
99	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**		**1.575.215,93**	**24.260.410,00**	**100.000,00**	**2.505.410,00**	**21.855.000,00**	**23.430.215,93**
99		**TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		**1.575.215,93**	**24.260.410,00**	**100.000,00**	**2.505.410,00**	**21.855.000,00**	**23.430.215,93**
		TOTALE GENERALE		**27.242.898,15**	**118.286.141,80**	**18.262.002,08**	**15.174.381,10**	**121.373.762,78**	**148.616.660,93**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

2024

(aggiornato come da parere del Collegio dei Revisori dei Conti)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
	Avanzo di Amministrazione	-	16.445.652,86	-	8.506.645,37	7.939.007,49	7.939.007,49
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E.1.01	Tributi						
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati		-	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1.01 - Tributi		8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
TOTALE E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		8.266.613,23	61.340.000,00	7.660.000,00	-	69.000.000,00	77.266.613,23
E.2	Trasferimenti correnti						
E.2.01	Trasferimenti correnti						
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	10.343.965,00	892.873,00	-	11.236.838,00	11.236.838,00
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00
TOTALE E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		-	10.343.965,00	3.492.873,00	-	13.836.838,00	13.836.838,00
TOTALE E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		-	10.343.965,00	3.492.873,00	-	13.836.838,00	13.836.838,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	685.869,68	737.304,00	-	737.304,00	-	685.869,68
TOTALE E.2.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		685.869,68	737.304,00	-	737.304,00	-	685.869,68
TOTALE E.2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	737.304,00	-	737.304,00	-	685.869,68
TOTALE E.2.01 - Trasferimenti correnti		685.869,68	11.081.269,00	3.492.873,00	737.304,00	13.836.838,00	14.522.707,68
TOTALE E.2 - Trasferimenti correnti		685.869,68	11.081.269,00	3.492.873,00	737.304,00	13.836.838,00	14.522.707,68
E.3	Entrate extratributarie						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi						
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
TOTALE E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi		-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00
TOTALE E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00
TOTALE E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		-	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.500,00
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche						
E.3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	88.079,54	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
TOTALE E.3.02.01.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		88.079,54	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
TOTALE E.3.02.01 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		-	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
TOTALE E.3.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		88.079,54	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	118.079,54
E.3.03	Interessi attivi						
E.3.03.03	Altri interessi attivi						
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	-	1.300,00	-	-	1.300,00	1.300,00
TOTALE E.3.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		-	1.300,00	-	-	1.300,00	1.300,00
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi						
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	-	10.357,38	642,62	-	11.000,00	11.000,00
TOTALE E.3.03.03.99 - Altri interessi attivi diversi		-	10.357,38	642,62	-	11.000,00	11.000,00
TOTALE E.3.03.03 - Altri interessi attivi		-	11.657,38	642,62	-	12.300,00	12.300,00
TOTALE E.3.03 - Interessi attivi		-	11.657,38	642,62	-	12.300,00	12.300,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
E.3.05.02	Rimborsi in entrata						
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	108.702,00	108.702,00	17.268,00	-	125.970,00	234.672,00
TOTALE E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		108.702,00	108.702,00	17.268,00	-	125.970,00	234.672,00
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	544.000,00	1.321.185,00	-	1.321.185,00	-	544.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	220.000,00	-	20.000,00	200.000,00	200.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	50.000,00	-	30.000,00	20.000,00	20.000,00
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	-	103.000,00	-	93.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		-	1.696.185,00	-	1.464.185,00	232.000,00	776.000,00
TOTALE E.3.05.02 - Rimborsi in entrata		-	1.804.887,00	17.268,00	1.464.185,00	357.970,00	1.010.672,00
TOTALE E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti		652.702,00	1.804.887,00	17.268,00	1.464.185,00	357.970,00	1.010.672,00
TOTALE E.3 - Entrate extratributarie		740.781,54	1.838.544,38	28.410,62	1.464.185,00	402.770,00	1.143.551,54
E.4	Entrate in conto capitale						
E.4.02	Contributi agli investimenti						
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	-	-	496.540,00	-	496.540,00	496.540,00
E.4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.995.151,59	3.320.265,56	4.523.341,73	-	7.843.607,29	12.838.758,88
TOTALE E.4.02.01.01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		4.995.151,59	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
TOTALE E.4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		-	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
TOTALE E.4.02 - Contributi agli investimenti		4.995.151,59	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
TOTALE E.4 - Entrate in conto capitale		4.995.151,59	3.320.265,56	5.019.881,73	-	8.340.147,29	13.335.298,88
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
E.9.01	Entrate per partite di giro						
E.9.01.01	Altre ritenute						
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE E.9.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE E.9.01.01 - Altre ritenute		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	13.675.000,00	-	1.675.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
TOTALE E.9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	13.675.000,00	-	1.675.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	4.438.000,00	-	238.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
TOTALE E.9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	4.438.000,00	-	238.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
TOTALE E.9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
TOTALE E.9.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	18.563.000,00	-	1.913.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	719.800,00	-	219.800,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE E.9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	719.800,00	-	219.800,00	500.000,00	500.000,00
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	152.610,00	-	37.610,00	115.000,00	115.000,00
TOTALE E.9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	152.610,00	-	37.610,00	115.000,00	115.000,00
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE E.9.01.03.99 - Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE E.9.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	892.410,00	-	267.410,00	625.000,00	625.000,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro						
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
TOTALE E.9.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	40.000,00	-	15.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE E.9.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		-	40.000,00	-	15.000,00	25.000,00	25.000,00
E.9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse						
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse		-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.01.99 - Altre entrate per partite di giro		-	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE E.9.01 - Entrate per partite di giro		-	23.415.410,00	100.000,00	2.195.410,00	21.320.000,00	21.320.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
E.9.02	Entrate per conto terzi						
E.9.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
E.9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi						
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.02.02.01 - Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.02.02 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
E.9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
E.9.02.03.04	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi						
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.02.03.04 - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
TOTALE E.9.02.03 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		-	-	-	-	-	-
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi						
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	520.000,00
TOTALE E.9.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	520.000,00
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
TOTALE E.9.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
TOTALE E.9.02.04 - Depositi di/presso terzi		-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	1.348.750,00
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02.05.01 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02.05 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02 - Entrate per conto terzi		828.750,00	845.000,00	-	310.000,00	535.000,00	1.363.750,00
TOTALE E.9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		828.750,00	24.260.410,00	100.000,00	2.505.410,00	21.855.000,00	22.683.750,00
	TOTALE GENERALE	**15.517.166,04**	**118.286.141,80**	**16.301.165,35**	**13.213.544,37**	**121.373.762,78**	**136.890.928,82**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
12		MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI							
12	01	PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	3.034.646,00	-	3.034.646,00	-	-
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	12.990.671,00	224.725,00	-	13.215.396,00	13.215.396,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.000,00	179.288,00	-	44.820,00	134.468,00	140.468,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.536.142,91	1.413.739,00	156.929,00	-	1.570.668,00	3.106.810,91
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		1.536.142,91	17.618.344,00	381.654,00	3.079.466,00	14.920.532,00	16.462.674,91
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	17.618.344,00	381.654,00	3.079.466,00	14.920.532,00	16.462.674,91
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	453.775,83	4.520.419,00	-	805.385,00	3.715.034,00	4.168.809,83
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		453.775,83	4.520.419,00	-	805.385,00	3.715.034,00	4.168.809,83
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-
		U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	-	1.236.127,00	-	32.456,00	1.203.671,00	1.203.671,00
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	1.236.127,00	-	32.456,00	1.203.671,00	1.203.671,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	5.756.546,00	-	837.841,00	4.918.705,00	5.372.480,83
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		1.995.918,74	23.374.890,00	381.654,00	3.917.307,00	19.839.237,00	21.835.155,74
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	180.800,00	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		180.800,00	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		180.800,00	1.497.559,00	-	229.314,00	1.268.245,00	1.449.045,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.201.911,46	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		1.201.911,46	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		1.201.911,46	1.944.100,00	259.975,00	-	2.204.075,00	3.405.986,46
		TOTALE U.1 - Spese correnti		3.378.630,20	26.816.549,00	641.629,00	4.146.621,00	23.311.557,00	26.690.187,20
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.362.885,91	1.885.312,00	5.958.299,00	-	7.843.611,00	12.206.496,91
		U.2.02.03.02.002	Acquisto software	150.718,59	1.251.696,00	600.004,00	-	1.851.700,00	2.002.418,59
		TOTALE U.2.02.03.02 - Software		150.718,59	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
		TOTALE U.2.02.03 - Beni immateriali		-	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
		TOTALE U.2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.513.604,50	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
		TOTALE U.2 - Spese in conto capitale		4.513.604,50	3.137.008,00	6.558.303,00	-	9.695.311,00	14.208.915,50
12	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici**		**7.892.234,70**	**29.953.557,00**	**7.199.932,00**	**4.146.621,00**	**33.006.868,00**	**40.899.102,70**
12	**02**	**PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	732.125,00	-	732.125,00	-	-
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	4.895.323,00	3.022.203,00	-	7.917.526,00	7.917.526,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.000,00	68.173,00	160.433,00	-	228.606,00	231.606,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	547.437,81	577.477,00	353.797,00	-	931.274,00	1.478.711,81
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		547.437,81	6.273.098,00	3.536.433,00	732.125,00	9.077.406,00	9.627.843,81

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	6.273.098,00	3.536.433,00	732.125,00	9.077.406,00	9.627.843,81
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	169.551,14	1.600.673,00	659.423,00	-	2.260.096,00	2.429.647,14
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		169.551,14	1.600.673,00	659.423,00	-	2.260.096,00	2.429.647,14
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-
		U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	-	461.701,00	1.267.632,00	-	1.729.333,00	1.729.333,00
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	461.701,00	1.267.632,00	-	1.729.333,00	1.729.333,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	2.062.374,00	1.927.055,00	-	3.989.429,00	4.158.980,14
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		719.988,95	8.335.472,00	5.463.488,00	732.125,00	13.066.835,00	13.786.823,95
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66.800,00	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		66.800,00	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		66.800,00	533.214,00	238.365,00	-	771.579,00	838.379,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	820,00	123.000,00	-	123.000,00	-	820,00
		TOTALE U.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi		820,00	123.000,00	-	123.000,00	-	820,00
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	462.484,04	1.533.450,00	86.460,00	-	1.619.910,00	2.082.394,04
		TOTALE U.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		462.484,04	1.533.450,00	86.460,00	-	1.619.910,00	2.082.394,04
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	1.656.450,00	86.460,00	123.000,00	1.619.910,00	2.083.214,04
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		463.304,04	1.656.450,00	86.460,00	123.000,00	1.619.910,00	2.083.214,04
		TOTALE U.1 - Spese correnti		1.250.092,99	10.525.136,00	5.788.313,00	855.125,00	15.458.324,00	16.708.416,99

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.757.661,25	2.562.000,00	-	299.880,00	2.262.120,00	5.019.781,25
		U.2.02.03.02.002	Acquisto software	247.660,00	253.760,00	-	158.600,00	95.160,00	342.820,00
		TOTALE U.2.02.03.02 - Software		247.660,00	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
		TOTALE U.2.02.03 - Beni immateriali		-	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
		TOTALE U.2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.005.321,25	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
		TOTALE U.2 - Spese in conto capitale		3.005.321,25	2.815.760,00	-	458.480,00	2.357.280,00	5.362.601,25
12	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**		**4.255.414,24**	**13.340.896,00**	**5.788.313,00**	**1.313.605,00**	**17.815.604,00**	**22.071.018,24**
12		**TOTALE MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI**		**12.147.648,94**	**43.294.453,00**	**12.988.245,00**	**5.460.226,00**	**50.822.472,00**	**62.970.120,94**
32		**MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**							
32	**02**	**PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	565.902,00	-	565.902,00	-	-
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	2.254.708,00	128.781,00	-	2.383.489,00	2.383.489,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	300,00	7.348,00	7.547,00	-	14.895,00	15.195,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	308.100,87	284.729,00	-	17.278,00	267.451,00	575.551,87
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		308.100,87	3.112.687,00	136.328,00	583.180,00	2.665.835,00	2.974.235,87
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	3.112.687,00	136.328,00	583.180,00	2.665.835,00	2.974.235,87
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	77.970,28	793.255,00	-	129.462,00	663.793,00	741.763,28
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		77.970,28	793.255,00	-	129.462,00	663.793,00	741.763,28
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-
		U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	-	171.638,00	201.018,00	-	372.656,00	372.656,00
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	171.638,00	201.018,00	-	372.656,00	372.656,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	964.893,00	201.018,00	129.462,00	1.036.449,00	1.114.419,28
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		386.371,15	4.077.580,00	337.346,00	712.642,00	3.702.284,00	4.088.655,15
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.900,00	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		33.900,00	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		33.900,00	335.979,00	-	37.983,00	297.996,00	331.896,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.500,00	1.043.280,00	-	-	1.043.280,00	1.052.780,00
		U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	44.000,00
		TOTALE U.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		4.000,00	1.083.280,00	-	-	1.083.280,00	1.096.780,00
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	1.083.280,00	-	-	1.083.280,00	1.096.780,00
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		13.500,00	1.083.280,00	-	-	1.083.280,00	1.096.780,00
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.						
		U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.04 - Premi di assicurazione		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1 - Spese correnti		433.771,15	5.496.839,00	337.346,00	750.625,00	5.083.560,00	5.517.331,15
32	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**		**433.771,15**	**5.496.839,00**	**337.346,00**	**750.625,00**	**5.083.560,00**	**5.517.331,15**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
32	03	PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	1.854.878,00	-	1.854.878,00	-	-
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	10.436.715,00	-	261.073,00	10.175.642,00	10.175.642,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.000,00	251.588,00	-	16.970,00	234.618,00	254.618,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.379.267,79	1.304.685,00	-	215.722,00	1.088.963,00	2.468.230,79
		U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	386.068,00	142.461,00	-	528.529,00	528.529,00
		U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	65.491,02	69.453,00	-	6.225,00	63.228,00	128.719,02
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		65.491,02	14.303.387,00	142.461,00	2.354.868,00	12.090.980,00	13.555.738,81
		U.1.01.01.02	Altre spese per il personale						
		U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.650,49	390.000,00	159.599,00	-	549.599,00	589.249,49
		U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	45.013,94	648.000,00	55.710,00	-	703.710,00	748.723,94
		TOTALE U.1.01.01.02 - Altre spese per il personale		45.013,94	1.038.000,00	215.309,00	-	1.253.309,00	1.337.973,43
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	15.341.387,00	357.770,00	2.354.868,00	13.344.289,00	14.893.712,24
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	375.365,81	3.476.581,00	-	558.494,00	2.918.087,00	3.293.452,81
		TOTALE U.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		375.365,81	3.476.581,00	-	558.494,00	2.918.087,00	3.293.452,81
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-
		U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	-	1.001.638,00	-	178.238,00	823.400,00	823.400,00
		TOTALE U.1.01.02.02 - Altri Contributi sociali		-	1.001.638,00	-	178.238,00	823.400,00	823.400,00
		TOTALE U.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		-	4.478.219,00	-	736.732,00	3.741.487,00	4.116.852,81
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		1.924.789,05	19.819.606,00	357.770,00	3.091.600,00	17.085.776,00	19.010.565,05
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130.000,00	1.178.840,00	-	182.706,00	996.134,00	1.126.134,00
		TOTALE U.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		130.000,00	1.178.840,00	-	182.706,00	996.134,00	1.126.134,00
		U.1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
		U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	190.000,00	-	10.000,00	180.000,00	180.000,00
		TOTALE U.1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		-	190.000,00	-	10.000,00	180.000,00	180.000,00
		U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
		U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	5.000,00	-	1.580,00	3.420,00	3.420,00
		TOTALE U.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		-	5.000,00	-	1.580,00	3.420,00	3.420,00
		TOTALE U.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		-	1.373.840,00	-	194.286,00	1.179.554,00	1.309.554,00
		TOTALE U.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		130.000,00	1.373.840,00	-	194.286,00	1.179.554,00	1.309.554,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.01	Acquisto di beni						
		U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni						
		U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.050,13	15.000,00	-	5.345,00	9.655,00	13.705,13
		TOTALE U.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		4.050,13	15.000,00	-	5.345,00	9.655,00	13.705,13
		U.1.03.01.02	Altri beni di consumo						
		U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.281,36	18.000,00	-	11.000,00	7.000,00	14.281,36
		U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.01.02.004	Vestiario	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	30.000,00	-	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.1.03.01.02 - Altri beni di consumo		-	58.000,00	-	21.000,00	37.000,00	44.281,36
		U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
		U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.01 - Acquisto di beni		-	83.000,00	-	26.345,00	56.655,00	67.986,49
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	72.264,00	175.157,00	-	23.440,00	151.717,00	223.981,00
		TOTALE U.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		72.264,00	175.157,00	-	23.440,00	151.717,00	223.981,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
		U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	9.500,00	109.500,00	80.500,00	-	190.000,00	199.500,00
		U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	657.304,00	792.304,00	-	752.304,00	40.000,00	697.304,00
		U.1.03.02.02.004	Pubblicità	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.500,00	50.000,00	-	10.000,00	40.000,00	63.500,00
		TOTALE U.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		23.500,00	951.804,00	80.500,00	762.304,00	270.000,00	960.304,00
		U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
		U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20.829,88	9.000,00	14,00	-	9.014,00	29.843,88
		U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.880,00	73.000,00	-	-	73.000,00	77.880,00
		TOTALE U.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		4.880,00	82.000,00	14,00	-	82.014,00	107.723,88
		U.1.03.02.05	Utenze e canoni						
		U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.144,65	35.000,00	1.000,00	-	36.000,00	43.144,65
		U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	28.596,73	30.000,00	-	11.700,00	18.300,00	46.896,73
		U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	84.397,63	175.000,00	-	116.680,00	58.320,00	142.717,63
		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	184.143,97	800.000,00	115.000,00	-	915.000,00	1.099.143,97
		U.1.03.02.05.005	Acqua	9.971,12	30.000,00	2.500,00	-	32.500,00	42.471,12
		U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90,58	1.500,00	500,00	-	2.000,00	2.090,58
		TOTALE U.1.03.02.05 - Utenze e canoni		90,58	1.071.500,00	119.000,00	128.380,00	1.062.120,00	1.376.464,68
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-	4.210.000,00	190.000,00	-	4.400.000,00	4.400.000,00
		U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.606,44	13.000,00	2.000,00	-	15.000,00	16.606,44
		U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.158,91	32.250,00	-	4.750,00	27.500,00	42.658,91
		U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	69.254,34	522.375,00	13.023,00	-	535.398,00	604.652,34
		U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.987,27	23.000,00	-	556,00	22.444,00	26.431,27
		TOTALE U.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi		3.987,27	4.800.625,00	205.023,00	5.306,00	5.000.342,00	5.090.348,96
		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
		U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.657,36	200.000,00	-	36.190,00	163.810,00	194.467,36
		U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00
		TOTALE U.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		-	260.000,00	-	36.190,00	223.810,00	254.467,36
		U.1.03.02.10	Consulenze						
		U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	140.000,00	-	5.982,00	134.018,00	134.018,00
		U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	98,25	10.000,00	-	-	10.000,00	10.098,25
		U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	160.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	160.000,00
		TOTALE U.1.03.02.10 - Consulenze		160.000,00	180.000,00	-	35.982,00	144.018,00	304.116,25
		U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche						
		U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	6.819,29	13.000,00	-	3.000,00	10.000,00	16.819,29
		U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.600,96	19.000,00	560,00	-	19.560,00	34.160,96
		TOTALE U.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche		14.600,96	32.000,00	560,00	3.000,00	29.560,00	50.980,25
		U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
		U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
		U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	67.918,58	200.000,00	-	24.270,00	175.730,00	243.648,58
		U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.314,23	221.000,00	-	970,00	220.030,00	225.344,23
		U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-	20.000,00	-	7.610,00	12.390,00	12.390,00
		U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-	8.000,00	4.000,00	-	12.000,00	12.000,00
		U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.792,39	14.600,00	-	13.070,00	1.530,00	3.322,39
		U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	200,00	400,00	1.100,00	-	1.500,00	1.700,00
		TOTALE U.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		200,00	464.000,00	5.100,00	45.920,00	423.180,00	498.405,20
		U.1.03.02.16	Servizi amministrativi						
		U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-	15.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.16.002	Spese postali	13.570,39	9.000,00	500,00	-	9.500,00	23.070,39
		U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.02.16 - Servizi amministrativi		-	34.000,00	500,00	10.000,00	24.500,00	38.070,39
		U.1.03.02.17	Servizi finanziari						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	10.000,00	500,00	-	10.500,00	10.500,00
		U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	-	22.150,00	-	13.950,00	8.200,00	8.200,00
		TOTALE U.1.03.02.17 - Servizi finanziari		-	32.150,00	500,00	13.950,00	18.700,00	18.700,00
		U.1.03.02.18	Servizi sanitari						
		U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	213,33	30.000,00	-	10.000,00	20.000,00	20.213,33
		TOTALE U.1.03.02.18 - Servizi sanitari		213,33	30.000,00	-	10.000,00	20.000,00	20.213,33
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.303.710,57	3.046.144,00	1.512.677,00	-	4.558.821,00	6.862.531,57
		U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	342.940,87	3.931.036,10	-	1.064.146,10	2.866.890,00	3.209.830,87
		U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	14.880,00	55.000,00	-	-	55.000,00	69.880,00
		U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14.169,05	21.934,00	-	1.934,00	20.000,00	34.169,05
		U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	175.250,47	499.035,00	463.315,00	-	962.350,00	1.137.600,47
		U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	36.943,93	290.500,00	-	47.140,00	243.360,00	280.303,93
		U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	234.118,52	317.200,00	-	-	317.200,00	551.318,52
		U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		-	8.160.849,10	1.975.992,00	1.113.220,10	9.023.621,00	12.145.634,41
		U.1.03.02.99	Altri servizi						
		U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	-	190.000,00	-	40.000,00	150.000,00	150.000,00
		U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	26.391,36	55.000,00	-	5.000,00	50.000,00	76.391,36
		U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.499,18	27.500,00	-	4.120,00	23.380,00	25.879,18
		U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.465,60	-	-	-	-	5.465,60
		TOTALE U.1.03.02.99 - Altri servizi		5.465,60	277.500,00	-	49.120,00	228.380,00	262.736,14
		TOTALE U.1.03.02 - Acquisto di servizi		-	16.551.585,10	2.387.189,00	2.236.812,10	16.701.962,00	21.352.145,85
		TOTALE U.1.03 - Acquisto di beni e servizi		4.661.515,34	16.634.585,10	2.387.189,00	2.263.157,10	16.758.617,00	21.420.132,34
		U.1.04	Trasferimenti correnti						
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.04.02.01	Interventi previdenziali						
		U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.985.343,00
		U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	3.422,89	-	-	-	-	3.422,89
		TOTALE U.1.04.02.01 - Interventi previdenziali		3.422,89	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.988.765,89
		U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie						
		U.1.04.02.05.001	Servizio civile	-	-	-	-	-	-
		U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		-	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.988.765,89
		TOTALE U.1.04 - Trasferimenti correnti		3.422,89	2.202.185,00	-	216.842,00	1.985.343,00	1.988.765,89
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	406.265,80	-	-	-	-	406.265,80
		TOTALE U.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		406.265,80	-	-	-	-	406.265,80
		TOTALE U.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		-	-	-	-	-	406.265,80
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	15.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE U.1.09.99.01 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		-	15.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		U.1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.1.09.99.02 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	298.388,21	460.000,00	-	160.000,00	300.000,00	598.388,21
		TOTALE U.1.09.99.05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		298.388,21	460.000,00	-	160.000,00	300.000,00	598.388,21
		TOTALE U.1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		-	490.000,00	-	170.000,00	320.000,00	618.388,21
		TOTALE U.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		704.654,01	490.000,00	-	170.000,00	320.000,00	1.024.654,01
		U.1.10	Altre spese correnti						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni						
		U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	6.250,00	-	-	6.250,00	6.250,00
		U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	15.000,00	-	8.750,00	6.250,00	6.250,00
		U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	63.750,00	-	7.750,00	56.000,00	56.000,00
		TOTALE U.1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni		-	85.000,00	-	16.500,00	68.500,00	68.500,00
		TOTALE U.1.10.04 - Premi di assicurazione		-	85.000,00	-	16.500,00	68.500,00	68.500,00
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
		U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni						
		U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-
		TOTALE U.1.10.05.02 - Spese per risarcimento danni		-	150.000,00	-	150.000,00	-	-
		TOTALE U.1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		-	150.000,00	-	150.000,00	-	-
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	235.000,00	-	166.500,00	68.500,00	68.500,00
		TOTALE U.1 - Spese correnti		7.424.381,29	40.755.216,10	2.744.959,00	6.102.385,10	37.397.790,00	44.822.171,29
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.01	Beni materiali						
		U.2.02.01.03	Mobili e arredi						
		U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.2.02.01.03 - Mobili e arredi		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.2.02.01.04	Impianti e macchinari						
		U.2.02.01.04.002	Impianti	271.928,00	406.100,00	393.900,00	-	800.000,00	1.071.928,00
		TOTALE U.2.02.01.04 - Impianti e macchinari		271.928,00	406.100,00	393.900,00	-	800.000,00	1.071.928,00
		U.2.02.01.07	Hardware						
		U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	-	110.000,00	-	10.000,00	100.000,00	100.000,00
		U.2.02.01.07.003	Periferiche	3,37	57.700,00	-	-	57.700,00	57.703,37
		U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	555,81	50.000,00	-	-	50.000,00	50.555,81
		U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	295.486,20	710.000,00	20.000,00	-	730.000,00	1.025.486,20
		TOTALE U.2.02.01.07 - Hardware		295.486,20	927.700,00	20.000,00	10.000,00	937.700,00	1.233.745,38

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.2.02.01.99	Altri beni materiali						
		U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	14.199,80	10.000,00	-	-	10.000,00	24.199,80
		TOTALE U.2.02.01.99 - Altri beni materiali		14.199,80	10.000,00	-	-	10.000,00	24.199,80
		TOTALE U.2.02.01 - Beni materiali		-	1.363.800,00	413.900,00	10.000,00	1.767.700,00	2.349.873,18
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.734.549,49	1.990.179,00	-	25.619,00	1.964.560,00	6.699.109,49
		U.2.02.03.02.002	Acquisto software	24.955,69	-	-	-	-	24.955,69
		TOTALE U.2.02.03.02 - Software		24.955,69	1.990.179,00	-	25.619,00	1.964.560,00	6.724.065,18
		U.2.02.03.04	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						
		U.2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	269.635,88	771.516,00	-	320.116,00	451.400,00	721.035,88
		TOTALE U.2.02.03.04 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		269.635,88	771.516,00	-	320.116,00	451.400,00	721.035,88
		TOTALE U.2.02.03 - Beni immateriali		-	2.761.695,00	-	345.735,00	2.415.960,00	7.445.101,06
		TOTALE U.2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.611.314,24	4.125.495,00	413.900,00	355.735,00	4.183.660,00	9.794.974,24
		TOTALE U.2 - Spese in conto capitale		5.611.314,24	4.125.495,00	413.900,00	355.735,00	4.183.660,00	9.794.974,24
32	**03**	**TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**		**13.035.695,53**	**44.880.711,10**	**3.158.859,00**	**6.458.120,10**	**41.581.450,00**	**54.617.145,53**
32		**TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**		**13.469.466,68**	**50.377.550,10**	**3.496.205,00**	**7.208.745,10**	**46.665.010,00**	**60.134.476,68**
33		**MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**							
33	**01**	**PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
		TOTALE U.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
		TOTALE U.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-	-	-	-	-	50.566,60
		TOTALE U.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali						
		U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali		-	-	-	-	-	-
		U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti						
		U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1 - Spese correnti		50.566,60	-	-	-	-	50.566,60
33	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**		**50.566,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.566,60**
33	**02**	**PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**							
		U.1.10.01.01	Fondo di riserva						
		U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1.10.01.01 - Fondo di riserva		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1.10 - Altre spese correnti		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
		TOTALE U.1 - Spese correnti		-	353.728,70	1.677.552,08	-	2.031.280,78	2.031.280,78
33	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**		**-**	**353.728,70**	**1.677.552,08**	**-**	**2.031.280,78**	**2.031.280,78**
33		**TOTALE MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**		**50.566,60**	**353.728,70**	**1.677.552,08**	**-**	**2.031.280,78**	**2.081.847,38**
99		**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**							
99	**01**	**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**							
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
		U.7.01	Uscite per partite di giro						
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute						
		U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
		U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
		TOTALE U.7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
		TOTALE U.7.01.01 - Versamenti di altre ritenute		-	3.900.000,00	100.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	13.675.000,00	-	1.675.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		TOTALE U.7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		-	13.675.000,00	-	1.675.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200,00	4.438.000,00	-	238.000,00	4.200.000,00	4.200.200,00
		TOTALE U.7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		200,00	4.438.000,00	-	238.000,00	4.200.000,00	4.200.200,00
		U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
		U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	61.522,27	450.000,00	-	-	450.000,00	511.522,27
		TOTALE U.7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		61.522,27	450.000,00	-	-	450.000,00	511.522,27
		TOTALE U.7.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		-	18.563.000,00	-	1.913.000,00	16.650.000,00	16.711.722,27
		U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
		U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.448,43	719.800,00	-	219.800,00	500.000,00	501.448,43
		TOTALE U.7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		1.448,43	719.800,00	-	219.800,00	500.000,00	501.448,43
		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	481,38	152.610,00	-	37.610,00	115.000,00	115.481,38
		TOTALE U.7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		481,38	152.610,00	-	37.610,00	115.000,00	115.481,38
		U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
		U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.862,25	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	11.862,25
		TOTALE U.7.01.03.99 - Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		1.862,25	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	11.862,25
		TOTALE U.7.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		-	892.410,00	-	267.410,00	625.000,00	628.792,06
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro						
		U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine						
		U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali						
		U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	40.000,00	-	15.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE U.7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		-	40.000,00	-	15.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE U.7.01.99 - Altre uscite per partite di giro		-	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	45.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		TOTALE U.7.01 - Uscite per partite di giro		65.514,33	23.415.410,00	100.000,00	2.195.410,00	21.320.000,00	21.385.514,33
		U.7.02	Uscite per conto terzi						
		U.7.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						
		U.7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali						
		U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.02.01 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-	-
		U.7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori						
		U.7.02.03.04	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
		U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.03.04 - Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.03 - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		-	-	-	-	-	-
		U.7.02.04	Depositi di/presso terzi						
		U.7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
		U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		-	-	-	-	-	-
		U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
		U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.509.701,60	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	2.029.701,60
		TOTALE U.7.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.509.701,60	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	2.029.701,60
		TOTALE U.7.02.04 - Depositi di/presso terzi		-	830.000,00	-	310.000,00	520.000,00	2.029.701,60
		U.7.02.05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
		U.7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
		U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02.05.01 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02.05 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02 - Uscite per conto terzi		1.509.701,60	845.000,00	-	310.000,00	535.000,00	2.044.701,60
		TOTALE U.7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		1.575.215,93	24.260.410,00	100.000,00	2.505.410,00	21.855.000,00	23.430.215,93
99	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**		**1.575.215,93**	**24.260.410,00**	**100.000,00**	**2.505.410,00**	**21.855.000,00**	**23.430.215,93**
99		**TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		**1.575.215,93**	**24.260.410,00**	**100.000,00**	**2.505.410,00**	**21.855.000,00**	**23.430.215,93**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
			TOTALE GENERALE	27.242.898,15	118.286.141,80	18.262.002,08	15.174.381,10	121.373.762,78	148.616.660,93

24A00098

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2023).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1.
Princìpi generali

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Art. 2.
Obiettivi e ambiti di intervento

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i princìpi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i princìpi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Art. 3.
Giornata nazionale del made in Italy

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

2. Per celebrare la Giornata nazionale del *made in Italy*, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del *design*, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

3. La Giornata nazionale del *made in Italy* non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I
MISURE GENERALI

Art. 4.
Fondo nazionale del made in Italy

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione ener-

getica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del *made in Italy*», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

Sostegno all'imprenditorialità femminile

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

Misure di incentivazione della proprietà industriale

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle *start up* innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il *Voucher* 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Il *Voucher* 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

3. I criteri e le modalità di attuazione del *Voucher* 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del *Voucher* 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

5. Il *Voucher* 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Capo II

MISURE SETTORIALI

Art. 8.

Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 9.

Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;

b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonché la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 10.

Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo

1. In conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riccio e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 11.

Misure per la transizione verde e digitale nella moda

1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Misure di semplificazione per la filiera della nautica

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le

modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 14.

Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore»,

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere».

Art. 15.

Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica

1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 17.

Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

TITOLO III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 18.

Liceo del made in Italy

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «*made in Italy*» di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché secondo i seguenti criteri:

a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy;*

d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «*made in Italy*», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti;

1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.

4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy* può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. Il percorso liceale del *made in Italy* di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy*»*

1. È istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il *made in Italy*» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.

2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di «Maestro del *made in Italy*» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.

3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

TITOLO IV
MISURE DI PROMOZIONE

Art. 20.

Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione «Imprese e competenze per il *made in Italy*», di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

Art. 21.

Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»;

b) all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».

Art. 22.

Registrazione di marchi per i luoghi della cultura

1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.

2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo ero-

gate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

Rafforzamento della tutela dei domìni internet *riferiti al patrimonio culturale*

1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «*thermae*» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».

Art. 25.

Imprese culturali e creative

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e *design*, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per «*start up* innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start up* innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 26.

Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

Creatori digitali

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 28.

Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di elaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

Art. 29.

Contributo per le imprese culturali e creative

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 30.

Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;

d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del *manager* di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 33.

Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;

d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 34.

Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione

3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 35.

Promozione della cucina italiana all'estero

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 36.

Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento».

Art. 37.

Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi terzi;

b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*;

e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 38.

Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 39.

Distretti del prodotto tipico italiano

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:

a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;

c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 40.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

2. Si definiscono «città di identità» le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.

3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY

Capo I
PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 41.
Contrassegno per il made in Italy

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «*made in Italy*», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

b) le forme grafiche per i segni descrittivi;

c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;

d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;

f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.
Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.

2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43.

Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

Art. 44.

Associazioni dei produttori

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;

b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;

c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;

d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Art. 45.

Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;

c) la delimitazione della zona geografica di produzione;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;

e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Art. 46.

Contributo per la predisposizione del disciplinare

1. Alle associazioni di produttore che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II

NUOVE TECNOLOGIE

Art. 47.

Blockchain *per la tracciabilità delle filiere*

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'esaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.

2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.

3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4;

b) è determinato l'ammontare del contributo;

c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 1;

e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 48.

Imprese del made in Italy *nel mondo virtuale e immersivo*

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stes-

so nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale m materia di aiuti di Stato.

Capo III

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 49.

Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti: «517-*quater*,».

Art. 50.

Misure per la formazione specialistica

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 51.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte

1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 7 e 7-*bis*, la parola: «100» è sostituita dalla seguente «300»;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale competente».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 52.

Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».

Art. 53.

Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente:

«3-*bis*. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;

b) al comma 3-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: «può procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;

2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364».

Art. 54.

Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro

1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso».

Art. 55.

Operazioni sotto copertura

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» è inserita la seguente: «517-*quater*,».

Art. 56.

Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

«5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 58.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 59.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO *A*

(Articolo 18, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL *MADE IN ITALY*

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99
Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

* con Informatica.
** Biologia, chimica, scienze della terra.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note all'art. 2:

— Si riporta il comma 18-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«18-*bis*. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-*ter*, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Note all'art. 3:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 reca disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Note all'art. 4:

— Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— Si riporta il comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.».

— Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge 30 di cembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):

«209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144):

«Art. 4-*bis (Risorse finanziarie disponibili)*. — 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».

Note all'art. 6:

— Il capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) reca norme in tema di Ordinamento professionale.

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

«Art. 25 *(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta da personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 *(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)*. — 1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo

unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.

2. (*abrogato*).

3. (*abrogato*).

3-*bis*. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

3-*ter*. All'articolo 57, comma 2-*octies*, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica,"».

Note all'art. 9:

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009 reca disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.

— Si riporta l'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), come modificato dalla presente legge:

«Art. 16 *(Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale)*. — 1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti *gli olivicoltori*, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione.».

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dalla presente legge:

«Art. 58 *(Durata dei procedimenti)*. — 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.

*1-*ter. *Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.*

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Note all'art. 14:

— Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 *(Natanti da diporto e moto d'acqua)*. — 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. *A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera* c), *del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore.*

2-bis. *I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.*

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia di distanza dalla costa;

b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;

c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera *c)*, ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.

7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.».

Note all'art. 15:

— Si riporta l'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

«Art. 30 *(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti).* — 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove esercitati il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi.

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1-*ter*. L'Unità di missione di cui al comma 1-*bis* svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.».

— Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 12 *(Poteri sostitutivi).* — 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1"».

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile;

m) "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera *b)*;

n) "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) "società in house": le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».

Note all'art. 16:

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'articolo 57 e 108, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 57 *(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)*. — 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e

gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

«4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.».

Note all'art. 17:

— Si riporta l'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»):

«Art. 2 *(Definizione di pane fresco)*. — 1. È denominato "fresco" il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

2. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146):

«Art. 6 *(Pasta)*. — 1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

a) con semola di grano duro ed acqua;

b) con semolato di grano duro ed acqua.

2. È denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.

3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione	Umidità massima %	Su cento parti di sostanza secca			Acidità massima in gradi*
		Ceneri		Proteine min. (azoto x 5,70)	
		minimo	massimo		
Pasta di semola di grano duro	12,50	-	0,90	10,50	4
Pasta di semolato di grano duro	12,50	0,90	1,35	11,50	5
Pasta di semola integrale di grano duro	12,50	1,40	1,80	11,50	6

* Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.

4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.

5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione *(3)*.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.

8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:

a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;

b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;

c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.».

Note all'art. 18:

— Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):

«Art. 3 *(Articolazione del sistema dei licei).* — 1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.».

— Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concerne il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

— Si riporta il comma 552, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 29 di cembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.):

«552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;».

— Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 43 *(Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).* — 1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.».

— Si riporta il comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89:

«2. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.».

— Si riportano i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«5-*quater*. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-*quinquies*. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-*sexies*. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.».

Note all'art. 19:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 2006, n. 27.

— Si riportano gli articoli 823 e 829 del codice civile:

«Art. 823 *(Condizione giuridica del demanio pubblico).* — I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.».

«Art. 829 *(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).* — Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.».

— Si riporta l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).* — 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.».

Note all'art. 21:

— Si riportano gli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente legge:

«Art. 52 *(Attribuzioni).* — 1. Il ministero della cultura esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali *materiali e immateriali*, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.».

«Art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

b) gestione e valorizzazione*, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale*, degli istituti e dei luoghi della cultura;

c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

i-*bis*) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.».

Note all'art. 22:

— Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273):

«Art. 19 *(Diritto alla registrazione)*. — 1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.».

Note all'art. 24:

— Si riportano gli articoli 2 e 14 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *d)*;

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. *I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale", "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.*».

«Art. 14 *(Pubblicità e sanzioni)*. — 1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni. *Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sani-taria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno.*

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni *e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno*.».

Note all'art. 25:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 reca il testo unico delle imposte sui redditi.

— Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106):

«Art. 11 *(Iscrizione)*. — 1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.».

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 reca disposizioni di Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

«Art. 2 *(Patrimonio culturale)*. — 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».

— L'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, reca disposizioni in tema di «Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità».

— Si riporta l'articolo 2188 del codice civile:

«Art. 2188 *(Registro delle imprese).* — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.».

Note all'art. 26:

— Si riporta l'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273):

«Art. 185-*bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale).* — 1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-*ter*.

2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166:

«Art. 103. — È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.».

Note all'art. 30:

— L'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, reca disposizioni in tema di «Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese».

— Si riporta il comma 18-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«18-*bis*. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-*ter*, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Note all'art. 31:

— Si riporta l'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2000, n. 261:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *d)*;

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale", "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.».

Note all'art. 32:

— Si riportano gli artt. 152 e 153 del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 152 *(Contingente e durata del contratto).* — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

«Art. 153 *(Assunzione di impiegati temporanei).* — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.».

Note all'art. 34:

— Per il testo dell'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle note all'art. 34.

Note all'art. 36:

— Si riporta il comma 132 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge:

«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea. *L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di sposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento*.».

Note all'art. 39:

— Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57):

«Art. 13 *(Distretti del cibo).* — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera *f)* del comma 2, al comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché".».

Note all'art. 41:

— Si riporta l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato):

«Art. 2. — 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

4. L'Istituto può, inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. L'Istituto svolge, altresì, i seguenti compiti:

a) conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

b) conio di monete estere;

c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

g) fabbricazione di contrassegni di Stato;

h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

i) promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

o) perizia delle monete ritenute false;

p) conio di monete commemorative o celebrative;

q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.

8. Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può esercitare, direttamente o indirettamente, attività affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.

9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attività può compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalità.

10. Le attività e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

10-*bis*. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.».

Note all'art. 43:

— Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273):

«Art. 29 *(Oggetto della tutela)*. — 1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.».

Note all'art. 47:

— Si riporta l'articolo 8-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:

«Art. 8-*ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e* smart contract*)*. — 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.».

Note all'art. 49:

— Si riporta l'articolo 51 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*. — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, *517-quater*, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis* e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Note all'art. 50:

— Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 5 *(Composizione e funzioni)*. — 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale e il vice segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.».

Note all'art. 51:

— Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*. — 1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; (4)

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

6-*bis*. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale

o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

7-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-*ter*. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-*quater*. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-*bis* è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono interamente versate all'ente locale competente.

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".

11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater*, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

13.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

15.

15-*bis*. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

15-*ter*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata.

15-*quater*. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.

15-*quinquies*. Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010.

15-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.

15-*septies*. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.».

Note all'art. 52:

— Si riporta l'articolo 517 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 517 *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)*. — Chiunque *detiene per la vendita,* pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro».

Note all'art. 53:

— Si riporta l'articolo 260 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 260 *(Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate)*. — 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giu-

diziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

3-bis. *L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della per- sona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.*

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, *procede* alla distruzione delle merci contraffatte *o usurpative* sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. *La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364.*».

Note all'art. 54:

— Si riporta l'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 81 *(Redazione del verbale di sequestro).* — 1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. *Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.*

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Note all'art. 55:

— Si riporta l'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Operazioni sotto copertura).* — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-*quater*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.».

Note all'art. 56:

— Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5).* — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 38-*bis*, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-*bis*. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b);

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la ve-

rifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-*bis*.1;

d);

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

3-*ter*. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

3-*quater*. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

3-*quinquies*. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5-*bis*. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*.

5-quater. *Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del per- messo di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.*

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7-*bis*. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-*ter*. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-*bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-*quater*. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-*ter*;

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *g)*, *h)*, *i)* e *r)*;

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;

g-*bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-*bis*.

8-*bis*. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-*bis*. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».

Note all'art. 59:

— Si riporta il comma 402 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.».

— Si riporta l'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 34-*ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi).* — 1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni unità elementare di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.

2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.

4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:

«Art. 6 *(Disposizioni finanziarie e finali).* — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.

1-*bis*. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-*bis*, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-*bis* per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

1-*quater*. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-*bis*, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

24A00002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone fosfato, «Soldesam».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 1 del 3 gennaio 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLDESAM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella, Varese (VA) Italia;

confezioni:

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 019499122 (in base 10), 0LM23L (in base 32);

«4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 019499134 (in base 10), 0LM23Y (in base 32);

principio attivo: desametasone fosfato;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. - via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative e inizio commercializzazione

Il titolare A.I.C. è tenuto:

a fornire la versione aggiornata del RMP che include tutti i dosaggi e forme farmaceutiche approvate per il medicinale «Soldesam» e tutti i moduli previsti dalla GVP V rev. 2. entro sessanta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

a presentare un'appropriata variazione, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008, all'ufficio competente di AIFA, per evidenziare nei testi degli stampati delle confezioni autorizzate nella formulazione soluzione iniettabile 4 mg/ml e 8 mg/2 ml (confezioni 019, 146, 084 e 159) la presenza di fenolo. Il titolare dell'A.I.C. potrà iniziare la commercializzazione delle confezioni oggetto della presente determina (confezioni A.I.C. n. 019499122 e 019499134) a seguito della conclusione positiva della variazione sopra riportata, ciò rappresenta la misura più idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica con lo scopo di permettere una corretta informazione sull'utilizzo del prodotto.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00097

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant EG Stada».

Estratto determina AAM/PPA n. 12/2024 del 5 gennaio 2024

È autorizzata la variazione IB B.II.e.5.a.2), con la conseguente immissione in commercio del medicinale FULVESTRANT EG STADA nella confezione di seguito indicata:

Confezione: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe in vetro da 5 ml + 6 aghi di sicurezza;

A.I.C. n. 050253032(base 10) 1HXM78 (base 32);

Principio attivo: fulvestrant;

Codice pratica: C1B/2023/2205;

Codice di procedura europea: DE/H/7012/001/IB/004;

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. (codice fiscale 12432150154), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologi).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di neomicina solfato + bacitracina, «Bimixin».

Estratto determina AAM/PPA n. 1/2024 del 5 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/2175.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, Milano, codice fiscale 00832400154;

Medicinale: BIMIXIN;

Confezione: «25.000 UI + 2.500 UI compresse» 16 compresse;

A.I.C. 008477061;

alla società Teofarma S.r.l. con sede legale via Fratelli Cervi, 8, 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Zentiva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 10/2024 del 5 gennaio 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA ITALIA:

Tipo II, C.I.4) – Aggiornamento degli stampati del medicinale, sulla base nuovi di dati clinici e di farmacovigilanza, per l'eliminazione di un effetto indesiderato (Sindrome di Kounis/Frequenza: non nota). Si modificano il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e il paragrafo 4 del foglio illustrativo.

Confezione A.I.C. n.:

033070018 - «500 mg compresse» 30 compresse.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121 Milano, Italia;

Codice pratica: VN2/2021/336.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo/fluticasone, «Salmeterolo e Fluticasone Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 7/2024 del 5 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/1085;

Cambio nome: C1B/2023/2610;

Numero procedura europea: AT/H/0517/IB/030/G;

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio;

Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE DOC;

Confezioni A.I.C. n.:

043019013 - «25 microgrammi+125 microgrammi/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

043019025 - «25 microgrammi+250 microgrammi/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

alla società Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia (IT);

Con variazione della denominazione del medicinale in: SALMETEROLO E FLUTICASONE TEVA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ranolazina, «Ranolazina Bruno Farmaceutici».

Estratto determina AAM/PPA n. 8/2024 del 5 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/1059.

Cambio nome: C1B/2023/2531.

Numero procedura europea: NL/H/5342/IB/005/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Bruno Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 05038691001, con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande n. 15 - 00144 Roma, Italia.

Medicinale: RANOLAZINA BRUNO FARMACEUTICI.

Confezioni A.I.C. n.:

050152014 - «375 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152026 - «375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152038 - «375 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152040 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152053 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152065 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152077 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152089 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050152091 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

alla società DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: RANOLAZINA DOC Generici.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fenofibrato, «Fenofibrato Viatris».

Estratto determina AAM/PPA n. 9/2024 del 5 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/990.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Mylan Ire Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Unit 35/36 Grange, Parade Baldoyle Estate, Dublin 13, Irlanda,

medicinale: FENOFIBRATO VIATRIS;

confezioni A.I.C. n.:

050784014 - «145 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784026 - «145 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784038 - «145 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784040 - «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784053 - «145 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784065 - «145 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784077 - «145 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784089 - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784091 - «145 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784103 - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784115 - «145 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

050784127 - «145 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al,

alla società Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00109

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica in alcuni comuni della Provincia di Verona

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 161 del 6 novembre 2023 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, San Martino Buon Albergo e Zevio, in Provincia di Verona.

L'affissione all'albo pretorio di tali comuni è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito:

www.distrettoalpiorientali.it

24A00114

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Quarto d'Altino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 156 del 23 ottobre 2023 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Quarto d'Altino (VE).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A00130

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1065
Yen	157,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,673
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,8683
Fiorino ungherese	381,63
Zloty polacco	4,3308
Nuovo leu romeno	4,9728
Corona svedese	11,066
Franco svizzero	0,9438
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,2355
Rublo russo	-
Lira turca	32,5339
Dollaro australiano	1,617
Real brasiliano	5,3434
Dollaro canadese	1,4612
Yuan cinese	7,9086
Dollaro di Hong Kong	8,6409
Rupia indonesiana	17060,29
Shekel israeliano	4,0028
Rupia indiana	92,186
Won sudcoreano	1432,67
Peso messicano	18,7422
Ringgit malese	5,122
Dollaro neozelandese	1,7483
Peso filippino	61,619
Dollaro di Singapore	1,4628
Baht tailandese	38,097
Rand sudafricano	20,4288

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00127

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1114
Yen	156,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,714
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,8706
Fiorino ungherese	383,1
Zloty polacco	4,3355
Nuovo leu romeno	4,9753
Corona svedese	11,0382
Franco svizzero	0,9302
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,2625
Rublo russo	-
Lira turca	32,7501
Dollaro australiano	1,6246
Real brasiliano	5,3739
Dollaro canadese	1,4698
Yuan cinese	7,8941
Dollaro di Hong Kong	8,6876
Rupia indonesiana	17136,79
Shekel israeliano	4,0221
Rupia indiana	92,449
Won sudcoreano	1429,08
Peso messicano	18,7767
Ringgit malese	5,1213
Dollaro neozelandese	1,7536
Peso filippino	61,599
Dollaro di Singapore	1,4643
Baht tailandese	37,999
Rand sudafricano	20,6003

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00128

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,105
Yen	156,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,724
Corona danese	7,4529
Lira Sterlina	0,86905
Fiorino ungherese	382,8
Zloty polacco	4,3395
Nuovo leu romeno	4,9756
Corona svedese	11,096
Franco svizzero	0,926
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,2405
Rublo russo	-
Lira turca	32,6531
Dollaro australiano	1,6263
Real brasiliano	5,3618
Dollaro canadese	1,4642
Yuan cinese	7,8509
Dollaro di Hong Kong	8,6314
Rupia indonesiana	17079,71
Shekel israeliano	3,9993
Rupia indiana	91,9045
Won sudcoreano	1433,66
Peso messicano	18,7231
Ringgit malese	5,0775
Dollaro neozelandese	1,7504
Peso filippino	61,283
Dollaro di Singapore	1,4591
Baht tailandese	37,973
Rand sudafricano	20,3477

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00129

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: "Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 21 febbraio 2011, n. 44.".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023.).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 54, seconda colonna, all'articolo 4, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… gli articoli 4, comma 1, 18, 19, 27, …», leggasi: «… gli articoli 4, comma 1, 18, *commi 1, 2 e 3,* 19, 27, …».

24A00231

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-011) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.